

Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231 del 2001



PARTE GENERALE

| Indice di revisione / data | Motivazione della revisione e parti revisionate | Redatto/Verificato |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 00 / 18-05-2021 | Prima emissione | Organo amministrativo |
| | | |

ILPA S.p.A.

Sede legale, amministrativa e operativa:
Via Castelfranco, 52 40053 – Valsamoggia
Loc. Bazzano (BO) - Italy
C.F. 00522970359 - P. IVA 01660850361
REA BO-333720 Cap. Soc. € 50.000.000 i.v.



PARTE GENERALE

Sommario

| | |
|--|----|
| 1. Introduzione | 3 |
| 1.1. I reati-presupposto di responsabilità amministrativa | 3 |
| 1.2. La condizione esimente della responsabilità amministrativa della società | 4 |
| 1.3. Linee guida di Confindustria | 5 |
| 2. Adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo | 6 |
| 2.1. Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello | 7 |
| 2.2. Elementi fondamentali del Modello | 8 |
| 2.3. Struttura del Modello Organizzativo | 8 |
| 2.4. Approvazione e recepimento dei principi di riferimento del Modello e del Codice etico di Gruppo | 11 |
| 3. Struttura e organizzazione di ILPA S.P.A. | 11 |
| 4. Mappatura dei processi sensibili | 12 |
| 5. Strumenti di controllo nelle potenziali attività a rischio | 14 |
| 6. Diffusione del Modello e formazione delle risorse | 15 |
| 6.1. Diffusione alle Funzioni Interne..... | 16 |
| 6.2. Diffusione alle Funzioni Esterne | 17 |
| 7. Organismo di Vigilanza | 17 |
| 7.1. I requisiti | 18 |
| 7.2. Individuazione dell'Organismo di Vigilanza | 18 |
| 7.3. Nomina, durata in carica e revoca..... | 19 |
| 7.4. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza | 19 |
| 7.5. Flussi informativi..... | 20 |
| 7.6. Segnalazioni dell'Organismo di Vigilanza | 22 |
| 8. Sistema disciplinare | 23 |
| 8.1. Violazioni del Modello soggette a provvedimenti disciplinari | 24 |
| 8.2. Provvedimenti nei confronti dell'Organo Amministrativo | 24 |
| 8.3. Provvedimenti nei confronti dei dipendenti | 25 |
| 8.4. Provvedimenti nei confronti dei soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società..... | 27 |

PARTE GENERALE

1. Introduzione

In attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo n. 231 (di seguito denominato il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio 2001, con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche. In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto, recante *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa (definita da dottrina e giurisprudenza di natura penale o parapenale) a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, etc., di seguito denominati "enti") per reati tassativamente elencati (cd. *"reati-presupposto"*) e commessi nel loro interesse o vantaggio:

- da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi, ovvero
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità dell'ente si affianca a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il reato.

La portata innovativa del D.Lgs. n. 231 del 2001 è rappresentata dalla previsione della responsabilità amministrativa della persona giuridica in dipendenza della commissione di un fatto di reato. Con l'entrata in vigore di tale Decreto, gli enti non possono più dirsi estranei alle conseguenze dirette dei reati commessi da singole persone fisiche nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi.

Il sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2001 è infatti particolarmente severo: infatti, oltre alle sanzioni pecuniarie, vi sono quelle di sospensione e di interdizione parziale o totale dalla attività che possono avere effetti permanenti per gli enti che ne siano oggetto.

1.1. I reati-presupposto di responsabilità amministrativa

In base alle disposizioni di legge, la responsabilità amministrativa della società si configura con riferimento agli illeciti amministrativi, ricomprendenti le seguenti famiglie di reati (in mancanza di indicazioni gli articoli si riferiscono al D.Lgs. n. 231 del 2001):

PARTE GENERALE

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
 Delitti informatici e trattamento illecito dei dati
 Delitti di criminalità organizzata
 Concussione e corruzione
 Falsità in monete
 Delitti contro l'industria ed il commercio
 Reati societari
 Delitti con finalità di terrorismo
 Reati di mutilazione degli organi genitali femminili
 Delitti contro la personalità individuale
 Abusi di mercato
 Omicidio colposo o lesioni commesse con violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro
 Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio
 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
 Reati ambientali
 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
 Razzismo e xenofobia
 Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o scommessa
 Reati tributari
 Delitti tentati
 Reati transnazionali
 Reati connessi alla produzione, commercio, contraffazione di marchi, segni mendaci, ecc. di olii vergini di oliva

| |
|-------------------------|
| Art. 24 |
| Art. 24-bis |
| Art. 24-ter |
| Art. 25 |
| Art. 25-bis |
| Art. 25-bis.1 |
| Art. 25-ter |
| Art. 25-quater |
| Art. 25-quater.1 |
| Art. 25-quinquies |
| Art. 25-sexies |
| Art. 25-septies |
| Art. 25-octies |
| Art. 25-novies |
| Art. 25-decies |
| Art. 25-undecies |
| Art. 25-duodecies |
| Art. 25-terdecies |
| Art. 25-quaterdecies |
| Art. 25-quinquiesdecies |
| Art. 26 |
| Art. 10 |
| L. 16/03/2006, n. 146 |
| Art. 12 |
| L. 14/01/2013, n. 9 |

1.2. La condizione esimente della responsabilità amministrativa della società

Istituita la responsabilità amministrativa degli enti, l'art. 6 del Decreto stabilisce che la società non ne risponde nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi".

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un organismo di vigilanza interno alla società con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

PARTE GENERALE

Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito denominati i “Modelli”), ex art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 231 del 2001, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa, la società non risponde se prova che:

- l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di vigilanza in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, la società è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora la società, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

1.3. Linee guida di Confindustria

Per espressa previsione legislativa (art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 231 del 2001), i Modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia il quale, di concerto con i Ministeri competenti, potrà formulare, entro 30 giorni, osservazioni sull’idoneità dei modelli a prevenire i reati.

Il Gruppo aderisce a Confindustria, la quale nel 2002, ha emanato la prima versione delle proprie “Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231 del 2001”, da ultimo aggiornate nel 2014.

Le Linee guida di Confindustria indicano un percorso che può essere in sintesi così riepilogato:

- individuazione delle aree di rischio, al fine di evidenziare le funzioni aziendali nell’ambito delle quali sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto;

PARTE GENERALE

- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- Codice etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono inoltre essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di segregazione dei compiti;
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice etico e dei protocolli.

Come peraltro richiesto dalla norma, l'Organismo tenuto alla vigilanza sul modello organizzativo deve possedere idonei requisiti, riassumibili in:

- autonomia e indipendenza;
- professionalità;
- continuità di azione.

All'Organismo di Vigilanza la società deve infine garantire:

- accesso e gestione di congrue risorse finanziarie per l'espletamento dei propri compiti;
- specifici flussi informativi.

Occorre a questo proposito specificare che, fermi restando i requisiti imposti dalla normativa, il mancato rispetto di punti specifici delle predette Linee Guida non inficia la validità generale del Modello. Infatti, il Modello adottato dalla società deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta dell'ente, e pertanto lo stesso può anche discostarsi dalle Linee Guida di Confindustria, le quali, per loro natura, hanno carattere generale.

2. Adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

La Società è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali. A tal fine, sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, l'Azienda, ha avviato un progetto di analisi continua del contesto aziendale per evidenziare le aree e le modalità con le quali si possono realizzare i reati previsti dal Decreto Legislativo n. 231 del 2001, al fine di elaborare un Modello Organizzativo coerente con la specifica attività aziendale. In tale analisi è stata ricompresa anche una valutazione degli strumenti organizzativi, di gestione e di controllo già in uso, volta a verificarne l'efficacia in termini di contenimento dei rischi.

PARTE GENERALE

Perché il Modello Organizzativo così elaborato possa mantenere la propria efficacia nel tempo, inoltre, I.L.P.A. S.p.A. ha previsto un continuo monitoraggio della propria attività sia in relazione ai reati-presupposto individuati, sia in relazione all'evoluzione normativa cui potrà essere soggetto il D. Lgs. n. 231 del 2001. Qualora, a seguito di detto monitoraggio, dovessero emergere attività aziendali sottoposte al rischio di commissione di uno o più reati-presupposto, o di eventuali nuovi reati che il Legislatore riterrà di inserire nell'ambito del Decreto, I.L.P.A. S.p.A. valuterà l'opportunità di integrare il presente Modello con nuove misure di controllo e/o nuove Parti Speciali.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

A questo proposito, è opportuno rilevare che il Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231 del 2001 di I.L.P.A. S.p.A. si inserisce nel contesto di una efficiente struttura di controllo aziendale.

2.1. Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello

Attraverso l'adozione del proprio Modello Organizzativo, l'Azienda si propone di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto dell'Azienda nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili alla Società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dall'Azienda, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche al "Codice etico" di Gruppo al quale la Società intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

In relazione a quanto sopra, il Modello Organizzativo di I.L.P.A. S.p.A. ha lo scopo di:

- definire un sistema organizzativo chiaro e formalizzato, ai fini di prevenzione dei reati-presupposto ex D.Lgs. n. 231 del 2001;
- assegnare poteri (autorizzazioni e firme) coerenti con le responsabilità gestionali della Società;
- stabilire procedure per la registrazione, l'autorizzazione e la verifica di ciascuna operazione ritenuta critica;
- istituire un Organismo di Vigilanza dotato di poteri autonomi di iniziativa e controllo;
- definire adeguati flussi informativi interni all'Azienda e/o diretti all'Organismo di Vigilanza;
- formare il personale sulle caratteristiche del Modello e sulle responsabilità di ciascuno;
- individuare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare eventuali comportamenti o atti non conformi alle disposizioni del Modello e del Codice etico di Gruppo.

PARTE GENERALE

2.2. Elementi fondamentali del Modello

In relazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231 del 2001 e dalle Linee Guida di Confindustria, i requisiti fondamentali nell'elaborazione di un Modello Organizzativo possono essere così brevemente riassunti:

- mappatura delle attività aziendali "sensibili", ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto e che pertanto sono da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- analisi dei protocolli in essere e definizione delle eventuali implementazioni finalizzate, con riferimento alle attività aziendali "sensibili", a garantire idonei principi di controllo;
- gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- identificazione dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "Organismo" o "OdV"), a cui sono attribuiti specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- definizione di idonei flussi informativi da e per l'Organismo;
- informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite nell'ambito del Modello Organizzativo;
- definizione delle responsabilità nell'approvazione, nel recepimento, nell'integrazione e nell'implementazione del Modello, oltre che nella verifica del funzionamento dello stesso e dei comportamenti aziendali con relativo aggiornamento periodico (controllo *ex post*).

2.3. Struttura del Modello Organizzativo

Codice etico di Gruppo

Il Gruppo ILPA ha formalizzato i principi etici a cui quotidianamente si ispira nella gestione delle proprie attività in un Codice etico, nell'ambito del quale sono state ricomprese anche specifiche regole di comportamento dirette a garantire un presidio più efficace nelle aree a rischio di reato.

Il Codice etico di ILPA GROUP:

- impronta su principi di correttezza e trasparenza i rapporti con le terze parti ed in particolar modo con la Pubblica Amministrazione;
- richiama l'attenzione del personale dipendente, dei collaboratori, dei fornitori e, in via generale, di tutti gli operatori con cui collabora, sul puntuale rispetto delle leggi vigenti, delle regole comportamentali previste dal Codice etico stesso e dai Modelli Organizzativi, nonché delle procedure a presidio dei processi aziendali;
- individua specifici criteri di condotta, che devono essere adottati nello svolgimento delle proprie attività quotidiane, indirizzati a tutti coloro che operano in collaborazione con le società del Gruppo.

Modello Organizzativo, di Gestione e Controllo

È l'insieme degli strumenti (descritti nella presente Parte Generale, nelle Parti Speciali e nelle relative Procedure) diretti a monitorare e gestire i processi potenzialmente a rischio, prevenire comportamenti illeciti, sanzionare, reprimere e contrastare possibili violazioni alle norme di legge, nonché alle regole ed ai principi aziendali.

PARTE GENERALE

La Parte Generale, oltre a fornire una breve introduzione alla normativa, punta a descrivere:


- la struttura organizzativa di I.L.P.A. S.p..A., con particolare riferimento alle varie funzioni ed ai relativi compiti e responsabilità;
- i principi costitutivi del sistema disciplinare;
- i criteri adottati per la designazione dell'Organismo di Vigilanza.

Le Parti Speciali, invece, sono riferite ad ogni illecito amministrativo che, dall'analisi del rischio, risulta astrattamente commissibile nell'operatività aziendale. Per ciascuna famiglia di reati vengono, infatti, identificate le aree aziendali a maggior rischio e vengono richiamate specifiche azioni e/o procedure di contenimento dello stesso, finalizzate a scongiurare o, quantomeno, a ridurre le possibilità di teorica commissione di uno o più reati-presupposto.

A livello metodologico, il processo che ha portato all'elaborazione del Modello ha dapprima richiesto una corretta individuazione dei potenziali rischi di reato connessi all'attività aziendale, attraverso un'analisi del rischio che ha riguardato le seguenti attività:

1. sulla base dell'analisi della struttura, dell'attività e dell'organizzazione dell'azienda, si identificano le aree ed i processi più verosimilmente sottoposti al rischio di commettere reati rientranti nella disciplina del D.Lgs. n. 231 del 2001 (Individuazione dei rischi specifici);
2. viene approfondita l'analisi organizzativa attraverso una verifica delle procedure gestionali, dei protocolli, dei flussi informativi e delle istruzioni già in essere presso l'azienda, con particolare riferimento alla loro adeguatezza ed all'efficacia preventiva rispetto ai reati specifici individuati (Analisi del sistema di controllo esistente);
3. laddove il sistema di controllo esistente non risulti sufficiente, vengono infine individuati eventuali correttivi e/o integrazioni, al fine di rendere a tutti gli effetti accettabile il livello di rischio di commissione degli illeciti individuati (Adeguamento del sistema di controllo preventivo).

PARTE GENERALE



Le azioni e le procedure di contenimento del rischio di I.L.P.A. S.p.A. sono state elaborate alla luce di tre regole cardine e precisamente:

1. la separazione dei ruoli nello svolgimento di attività a rischio;
2. la tracciabilità dei processi decisionali, ovvero la chiara individuazione dei livelli intermedi di autorizzazione e controllo;
3. l'assunzione di decisioni sulla base di criteri oggettivi, prescindendo da valutazioni di natura meramente personale.

Sistema disciplinare

Come espressamente richiesto dalla normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti, I.L.P.A. S.p.A. ha previsto un adeguato sistema disciplinare, commisurato alla violazione e con prioritario fine preventivo, da applicarsi nel caso di violazione delle norme del Codice etico di Gruppo, nonché delle procedure previste dal Modello.

Il sistema prevede sanzioni per ogni destinatario, in considerazione della diversa tipologia di rapporto: anch'esso come il Modello, infatti, si rivolge ai soggetti apicali, a tutto il personale dipendente, ai collaboratori e ai terzi che operino per conto di I.L.P.A. S.p.A. o intrattengano con essa rapporti giuridici, prevedendo adeguati provvedimenti di carattere disciplinare in taluni casi e di carattere contrattuale negli altri.

Organismo di Vigilanza

Il Modello Organizzativo si completa con l'istituzione di un Organismo di Vigilanza (OdV) che, come previsto dall'Articolo 6 del D.Lgs. n. 231 del 2001, deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo al fine di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello Organizzativo stesso verificandone, altresì, il suo aggiornamento.

La nomina di un OdV è condizione necessaria per avvalorare l'efficace adozione del MOGC e per accedere all'esenzione da responsabilità prevista dalla norma.

PARTE GENERALE

2.4. Approvazione e recepimento dei principi di riferimento del Modello e del Codice etico di Gruppo

Essendo il Modello un “atto di emanazione dell’organo dirigente” (in conformità alle prescrizioni dell’art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto), è rimessa all’Organo amministrativo la responsabilità di redigerlo, approvarlo e recepirlo, mediante apposita delibera.

Parimenti, anche l’adozione del Codice etico di Gruppo è approvata con delibera dell’Organo amministrativo in quanto parte integrante e sostanziale del Modello Organizzativo.

3. Struttura e organizzazione di ILPA S.P.A.

I.L.P.A. S.p.A., società capogruppo attiva dal 2016 nella attuale conformazione e struttura societaria, opera nel settore delle materie plastiche, con oggetto sociale *“la vendita e commercio, importazione ed esportazione di materie plastiche, articoli in plastica e prodotti affini nonché “erogare servizi di supporto alle società partecipate inerenti la direzione risorse umane, la sicurezza sul lavoro e degli aspetti ambientali, l’organizzazione e lo svolgimento di corsi informativi e di addestramento, l’esercizio di attività di servizi amministrativi e contabili, la gestione di archivi telematici e connesso servizio di consultazione on line, locazione di sistemi software, apparecchiature elettroniche e prodotti telematici in genere, l’attività riguardante ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto terzi, servizi di acquisto di materiali e gestione delle manutenzioni, servizi di supporto alle politiche commerciali e servizi di direzione dei sistemi informativi, di direzione amministrativa e finanziaria, di logistica sia interna, sia relativa alle spedizioni, l’attività di coordinamento e indirizzo di ricerca e sviluppo; la concessione di licenze d’uso di marchi, brevetti e di opere d’ingegno in genere.”*

In considerazione del suo ruolo anche di capogruppo, *“la Società ha inoltre per oggetto l’assunzione e la gestione di partecipazioni in altre società o imprese, qualunque ne sia l’oggetto e sotto qualsiasi forma il coordinamento della loro attività dal punto di vista tecnico, operativo e amministrativo, il finanziamento delle società partecipate o di altre società facenti parte del medesimo gruppo cui appartiene la società stessa, precisato che l’attività non è svolta nei confronti del pubblico, ma solo nei confronti di società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile; la prestazione di servizi di assistenza alle società in cui partecipa; l’acquisto, la vendita, la gestione di azioni, obbligazioni e altri titoli quotati e non quotati; l’acquisto, la vendita, la costruzione e la gestione di immobili di qualunque natura e l’esercizio di attività affini o connesse, sia in Italia che all’estero, nonché l’esercizio di ogni attività connessa o conseguente all’attuazione e al raggiungimento dello scopo sociale.”*

Per l’esercizio delle proprie funzioni ed attività, I.L.P.A. S.p.A. si avvale di circa 50 addetti, a cui sono affiancati consulenti esterni con i quali sono stipulati specifici accordi.

PARTE GENERALE

L'attività della società viene svolta principalmente presso la sede legale, amministrativa e operativa di Valsamoggia - Loc. Bazzano, in Castelfranco n. 52, a cui sono affiancate altre 2 unità locali, con attività di commercio all'ingrosso di gomma greggia, materie plastiche in forme primarie e semilavorati:

- Unità locale n. 1 – Via Muzza Spadetta 36/38 Valsamoggia (Bo)
- Unità locale n. 2 – Via Castelfranco 66/68 Valsamoggia (Bo)

A livello organizzativo, la struttura di I.L.P.A. S.p.A. è così delineata:

- 1) Amministratore Unico
- 2) Procuratore speciale in ambiti finanziari/bancari;
- 3) Contratti di service (appalti di servizi formalizzati) relativi a servizi gestiti per le controllate: in particolare i processi amministrativi e finanziari, di gestione dei sistemi informativi, delle risorse umane, degli acquisti, della logistica e della ricerca e sviluppo
- 4) Nr. 6 Business Unit Operative, così denominate:
 - a. Area direzione generale,
 - b. Area amministrazione e finanza,
 - c. Area information technology,
 - d. Area risorse umane
 - e. Area approvvigionamenti
 - f. Area logistica
 - g. Area ricerca e sviluppo.

È opportuno specificare, infatti, che l'attività aziendale è svolta in stretta sinergia con la Capogruppo, tramite svariati contratti di appalto di servizi che demandano le attività non strettamente produttive ad I.L.P.A. S.p.A..

In qualità di capogruppo, I.L.P.A. S.p.A. svolge alcune attività per conto delle proprie partecipate. Le funzioni interessate sono le seguenti:

- Direzione amministrativa e finanziaria;
- Gestione infrastruttura informatica;
- Gestione risorse umane;
- Gestione accentrata degli acquisti;
- Gestione logistica;
- Coordinamento dell'attività di Ricerca e Sviluppo.

4. Mappatura dei processi sensibili

I processi considerati rilevanti ai fini della predisposizione del Modello sono quelli che, a seguito di specifica analisi, hanno evidenziato profili di rischio, anche solo potenziali, connessi alla commissione di violazioni riconducibili ai reati-presupposto indicati dal D.Lgs. n. 231 del 2001.

Dall'analisi del sistema aziendale, sulla base degli effettivi centri decisionali e operativi dell'azienda, è possibile individuare, ai fini del Modello organizzativo, le seguenti 4 aree sensibili:

PARTE GENERALE

Area Amministrativa, finanziaria, risorse umane e di direzione

- Gestione contabile e finanziaria
- Gestione adempimenti societari
- Gestione rapporti infragruppo
- Gestione contributi pubblici e rapporti con la PA per licenze e autorizzazioni
- Gestione contenziosi
- Selezione, assunzione personale
- Gestione esigenze formative
- Gestione rapporti di lavoro, premi, mansioni, progressioni
- Gestione provvedimenti disciplinari
- Gestione sistemi informativi

Area Approvvigionamento

- Selezione e valutazione dei fornitori
- Emissione ordini e contratti
- Selezione, validazione e monitoraggio di processi affidati a fornitori esterni al Gruppo
- Gestione logistica

Area Produzione e Ricerca e sviluppo

Area Commerciale e Relazioni Strategiche

Per ciascuno dei processi sopra definiti è stato realizzato un approfondimento finalizzato ad individuare i reati-presupposto potenzialmente applicabili, rispetto ai quali, successivamente, viene determinato il livello di accettabilità del rischio applicando la formula $R=P \times M$, dove:

R = Indice di rischio;

P = Probabilità: esprime il numero di volte che un evento dannoso può verificarsi (valore tra 1 e 5);

M = Magnitudo: è la quantificazione dell'evento dannoso, una volta che questo si sia verificato (valore tra 1 e 5).

PARTE GENERALE

| Grado di probabilità e magnitudo | Valore |
|----------------------------------|--------|
| Altissimo | 5 |
| Alto | 4 |
| Moderato | 3 |
| Basso | 2 |
| Irrilevante | 1 |

| P x M | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|---|----|----|----|----|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |

| | | |
|----------|---------|--------------------------------------|
| Se P x M | 1 – 5 | Nessuna azione (rischio accettabile) |
| Se P x M | 6 – 10 | Azione necessaria entro 1 anno |
| Se P x M | 11 – 16 | Azione necessaria entro 1 mese |
| Se P x M | 17-25 | Azione necessaria entro 3 giorni |

La valutazione viene periodicamente aggiornata e modificata nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle azioni di contenimento del rischio, si verificano mutamenti nell'organizzazione o nelle norme di riferimento e, comunque, ogni qualvolta vi sia una variazione dell'indice di rischio.

5. Strumenti di controllo nelle potenziali attività a rischio

ILPA S.P.A. ha previsto alcuni utili strumenti di orientamento e monitoraggio per i diversi processi sensibili, da affiancare al sistema di verifiche e controlli preesistente e da applicare in particolar modo alle attività a maggior rischio.

Gli strumenti di controllo così individuati comprendono:

- **principi etici** ai quali la Società si ispira, anche sulla base di quanto stabilito nel Codice etico di Gruppo;
- **regole comportamentali** idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;

PARTE GENERALE

- **sistema di deleghe e procure** attraverso il quale, nell'ambito dell'organigramma aziendale, sono attribuiti specifici poteri e responsabilità;
- **procedure interne** a presidio dei processi nel cui ambito potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi di commissione delle fattispecie di reati previste dal D.Lgs. n. 231 del 2001.
Ogni procedura interna è caratterizzata dai seguenti elementi:
 - definizione e regolamentazione delle modalità e tempistiche di svolgimento delle attività;
 - tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nella stessa (fasi di autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica);
 - chiara definizione delle responsabilità connesse alle diverse attività;
 - criteri oggettivi per l'effettuazione delle scelte aziendali;
 - adeguata formalizzazione e diffusione delle procedure al personale ed ai collaboratori dell'azienda;
- **segregazione dei compiti**, sotto forma di una corretta distribuzione delle responsabilità e di adeguati livelli autorizzativi tra le varie funzioni aziendali, in coerenza con le mansioni attribuite e con le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- **attività di monitoraggio** e meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione/accesso ai dati e ai beni aziendali;
- **documentazione delle attività di controllo** compiute sulle transazioni aziendali.

I sistemi di controllo in essere per ciascun processo sensibile/attività a rischio evidenziata, sono riepilogati nelle Parti Speciali del presente Modello.

6. Diffusione del Modello e formazione delle risorse

I principi del Codice etico e del Modello Organizzativo sono rivolti a tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi aziendali (in seguito "destinatari"). Fra questi devono, pertanto, essere annoverati i componenti degli organi societari, i dipendenti, i collaboratori esterni, i consulenti, i partner commerciali e/o finanziari, nonché tutti i soggetti coinvolti in funzioni di controllo e vigilanza della società, quali, ad esempio, i revisori legali e i componenti dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231 del 2001.

Alla luce di quanto sopra, emerge come la puntuale e coerente diffusione dei contenuti del Codice etico e del Modello Organizzativo ai soggetti destinatari degli stessi costituisca, di fatto, uno strumento di garanzia e controllo di primaria importanza.

Per questo motivo, I.L.P.A. S.P.A. ha elaborato specifiche liste di diffusione dei documenti costitutivi il proprio Modello Organizzativo, differenziando gli stakeholder tra "Soggetti interni all'azienda" e "Soggetti esterni all'azienda", come da schema seguente:

PARTE GENERALE

| SOGGETTI INTERNI ALL'AZIENDA | MODELLO 231 | CODICE ETICO |
|------------------------------|-------------|--------------|
| Soci | ✓ | ✓ |
| Organo amministrativo | ✓ | ✓ |
| Organo di controllo | ✓ | ✓ |
| Revisore Legale | ✓ | ✓ |
| Organismo di Vigilanza | ✓ | ✓ |
| Responsabile sicurezza dati | ✓ | ✓ |
| Responsabile Qualità | ✓ | ✓ |
| Responsabile Amministrativo | ✓ | ✓ |
| Responsabili BU | ✓ | ✓ |
| Altre | ✓ | ✓ |

| SOGGETTI ESTERNI ALL'AZIENDA | MODELLO 231 | CODICE ETICO |
|---|-----------------|--------------|
| Enti finanziatori | Parti attinenti | ✓ |
| Enti pubblici (Regione/Provincia/Comune) | Parti attinenti | ✓ |
| Organismi ispettivi (su richiesta) | ✓ | ✓ |
| Consulenti/Fornitori | Parti attinenti | ✓ |
| Clienti | Parti attinenti | ✓ |
| Altri (solo su motivata richiesta alla direzione) | ✓ | ✓ |

6.1. Diffusione alle Funzioni Interne

Per la diffusione dei contenuti del proprio Modello Organizzativo alle Funzioni Interne, ILPA S.P.A. adotta la seguente procedura:

- invio di una comunicazione iniziale a tutte le funzioni interne, riguardante l'adozione del Modello Organizzativo 231 da parte della Società;
- accesso informatico o consegna a tutti i nuovi assunti di una copia del Codice etico e del Modello Organizzativo 231 con indicazione della/e Parte/i Speciale/i di interesse, al fine di garantire loro le conoscenze considerate di primaria rilevanza;
- presa visione da parte di ciascun dipendente del Codice etico e del Modello Organizzativo 231, sottoscrivendo un apposito modulo per accettazione dei relativi contenuti;

PARTE GENERALE

- inserimento della documentazione di riferimento (Modello Organizzativo, Codice etico, modulistica, procedure, ecc.) in un'area dedicata del server aziendale, dove la stessa viene mantenuta costantemente aggiornata e a disposizione del personale per consultazione.

In aggiunta a quanto sopra, I.L.P.A. S.p.A. adotta programmi di formazione/informazione di tutti i soggetti operanti internamente all'Azienda, in funzione della qualifica ricoperta, dei poteri e delle deleghe attribuite, nonché del livello di rischio dell'area aziendale nella quale operano.

Le attività di informazione e formazione sono previste e realizzate sia all'atto dell'assunzione o dell'inizio del rapporto, sia in occasione di mutamenti di funzione del dipendente, ovvero di modifiche del Modello o delle ulteriori circostanze di fatto o di diritto che ne determinino la necessità al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto.

La partecipazione ai corsi di formazione ha natura obbligatoria.

6.2. Diffusione alle Funzioni Esterne

Il Codice etico, unitamente ad un estratto del Modello Organizzativo (nel quale sono omesse informazioni sensibili o riservate) è pubblicato sul sito della Società al fine di renderlo disponibile a tutte le Funzioni Esterne interessate.

ILPA S.P.A. provvede ad informare i soggetti che operano per conto dell'Azienda sotto la vigilanza ed il coordinamento delle figure apicali aziendali, con particolare riferimento a consulenti e/o collaboratori esterni che operano in aree e con attività a rischio, dell'esistenza delle regole comportamentali e procedurali di interesse, fornendo loro apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dalla Società sulla base del Modello, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Modello e del Codice etico o alla normativa vigente possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali.

Nei rapporti contrattuali con tali soggetti sono, inoltre, inserite apposite clausole che prevedono la risoluzione del rapporto con I.L.P.A. S.p.A. in caso di violazione alle predette regole comportamentali e procedurali.

7. Organismo di Vigilanza

L'art. 6, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 231/01, nel ricondurre l'esonero da responsabilità della società all'adozione e alla efficace attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti considerati da tale normativa, ha previsto l'istituzione di un Organismo di Vigilanza interno alla stessa società (di seguito anche "OdV"), a cui è assegnato specificatamente il "compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo e di curarne il relativo aggiornamento".

PARTE GENERALE

7.1. I requisiti

I requisiti che debbono caratterizzare l'Organismo di Vigilanza sono:

- **autonomia:** i compiti assegnati all'Organismo di Vigilanza richiedono che lo stesso sia dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Al fine di garantire tale necessaria autonomia, all'Organismo viene attribuito un congruo budget di spesa, sufficiente a garantire l'espletamento delle attività di controllo, verifica e aggiornamento del Modello, ivi compresa, se necessaria, l'acquisizione di consulenze;
- **indipendenza:** l'Organismo di Vigilanza deve essere sprovvisto di compiti operativi, affinché non risulti coinvolto in processi e/o attività che costituiscono l'oggetto del proprio compito di vigilanza. L'Organismo, peraltro, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività e funzioni, non è soggetto al potere gerarchico e/o disciplinare di alcun organo o funzione societaria. Tra i componenti dell'Organismo e la Società, infine, non devono essere in corso significativi interessi di natura economica. Tale requisito può essere soddisfatto, tra l'altro, garantendo l'insindacabilità delle scelte dell'Organismo da parte dei soggetti apicali della società e prevedendo un'attività di reportistica periodica all'Organo Amministrativo;
- **professionalità:** i componenti dell'Organismo devono avere competenze specifiche ed esperienza in relazione alla conduzione di attività di audit e di indagine, devono inoltre possedere una conoscenza adeguata delle attività su cui dovranno esercitare il proprio ruolo di vigilanza. Tale caratteristica, unita al requisito di autonomia ed indipendenza, garantisce l'obiettività di giudizio;
- **continuità di azione:** l'Organismo di Vigilanza deve essere nominato per un tempo sufficiente a garantirgli la piena conoscenza delle attività aziendali, dei processi operativi in atto e dei cambiamenti che possono intervenire nel corso della vita aziendale, al fine di operare una attività di monitoraggio e di aggiornamento del Modello costante nel tempo.

Ai componenti dell'OdV è inoltre richiesto il possesso di alcuni requisiti di carattere soggettivo, quali:

- **onorabilità** (art. 2, c. 1, lett. a) e b) e c. 2 del DM 162/2000);
- **assenza di cause di ineleggibilità e di decadenza** (art. 2382 c.c.);
- **assenza di condanne per uno dei reati ai quali è applicabile il Decreto.**

7.2. Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

In considerazione delle caratteristiche sopra evidenziate, della specificità dei compiti assegnati all'Organismo di Vigilanza, nonché dell'attuale struttura organizzativa, I.L.P.A. S.p.A. si ritiene che sia opportuno identificare e regolamentare tale Organismo o in forma collegiale, composto da tre componenti, di cui uno interno, senza alcun tipo di operatività aziendale, e due esterni, esperti nelle materia penalistiche ed aziendali, oppure in forma monocratica, nella persona di un professionista esterno alla Società, di comprovata esperienza e capacità. La decisione sull'adozione di un Organismo di vigilanza collegiale o monocratico sarà operata dall'Organo amministrativo al momento della nomina. Nella stessa sede sarà determinato anche il compenso dei componenti per l'intera durata dall'incarico.

In affiancamento all'Organismo di vigilanza, potrà essere istituita la figura del "Responsabile del Modello Organizzativo 231", a cui competono funzioni di assistenza alla raccolta delle informazioni, di

PARTE GENERALE

organizzazione e segreteria operativa dell'Organismo all'interno della Società, di controllo di primo livello e di raccordo tra Organismo di Vigilanza e Funzioni aziendali.

Il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza è disciplinato da un apposito Regolamento, predisposto dall'Organismo medesimo e sottoposto, per semplice presa visione, all'Organo amministrativo.

7.3. Nomina, durata in carica e revoca

L'Organo amministrativo provvede a deliberare la nomina di un Organismo collegiale o monocratico, la sua composizione e il compenso per ciascun componente e per l'intera durata dell'incarico.

La durata in carica dell'Organismo è pari a tre anni, ed è rinnovabile per un numero indeterminato di volte.

Al termine di ciascun mandato dell'Organismo, o in caso di decadenza o revoca o dimissioni o comunque cessazione del componente, l'Organismo Amministrativo provvederà, prima di ogni nuova nomina, a verificare la sussistenza dei requisiti indicati al paragrafo 7.1.

Inoltre, l'Organo Amministrativo può, in qualunque momento e con delibera motivata, revocare il mandato all'Organismo di Vigilanza, nel caso in cui siano venuti meno i requisiti di autonomia ed indipendenza, onorabilità, professionalità e continuità d'azione necessari per l'esercizio di tale funzione o quando si siano verificate cause di incompatibilità.

Con il parere favorevole del Collegio Sindacale, l'Organo Amministrativo può altresì revocare, prima della naturale scadenza, con delibera motivata, il mandato all'Organismo di Vigilanza qualora vi sia omissione, in tutto o in parte, nello svolgimento dei compiti attribuiti o vi sia manifesta negligenza o imperizia nello svolgimento degli stessi.

7.4. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti i compiti definiti dall'art. 6 del D.Lgs. n. 231 del 2001, tra i quali:

- verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello Organizzativo adottato rispetto alla prevenzione ed all'impedimento della commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2001;
- verificare il rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello Organizzativo e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che emergessero dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- segnalare all'Organo Amministrativo eventuali necessari aggiornamenti ed adeguamenti del Modello Organizzativo, da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si rendessero dovute in conseguenza di:
 - significative violazioni delle prescrizioni del Modello Organizzativo;
 - significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
 - modifiche legislative al D.Lgs. n. 231 del 2001 o che comunque prevedano nuove ipotesi di responsabilità diretta della persona giuridica;

PARTE GENERALE

- a seguito dell'accertamento di violazioni del Modello Organizzativo, segnalare le stesse all'Organo Amministrativo per le decisioni in merito ai provvedimenti disciplinari;
- predisporre una relazione informativa per l'Organo Amministrativo, su base almeno annuale, in ordine alle attività di verifica e controllo compiute ed all'esito delle stesse.

Nell'espletamento delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di:

- emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare la propria attività;
- accedere a qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo;
- richiedere ai componenti degli Organi sociali, ai responsabili delle funzioni aziendali ed al personale in genere informazioni, dati e/o notizie connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello che dovranno essere fornite tempestivamente.

L'Organo amministrativo potrà richiedere in qualsiasi momento informazioni all'Organismo di Vigilanza che potrà, a sua volta, chiedere di essere ascoltato, al fine di riferire sul funzionamento del Modello o su situazioni specifiche. L'Organismo potrà, altresì, coordinare la propria attività con gli altri enti di controllo interni alla Società, quali l'Organo di controllo (Sindaci) e il Revisore Legale.

7.5. Flussi informativi

L'art. 6, c. 2., lett. d) del D.Lgs. n. 231 del 2001 individua specifici "obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli". Deve essere quindi previsto un sistema di reportistica, sistematico e strutturato, in merito a temi/fatti a rischio, la cui rilevazione ed analisi costituisca il punto dal quale possono originare azioni di riscontro e approfondimento dell'Organismo di Vigilanza su eventuali situazioni anomale e/o di reato.

A tale fine, le procedure di controllo per i processi sensibili implementate da I.L.P.A. S.p.A., prevedono, come componente integrante, l'attivazione di specifici flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza. Il numero e il tipo di informazioni possono variare nel tempo in seguito a:

- inadeguatezza e/o incompletezza delle informazioni a fornire indicazioni utili ad agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello Organizzativo;
- cambiamenti dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento dell'attività d'impresa;
- modifiche normative al D.Lgs. n. 231 del 2001 o che comunque prevedano nuove ipotesi di responsabilità diretta della persona giuridica.

In aggiunta a quanto sopra, in ottemperanza alle disposizioni del c. 2-*bis* del già citato art. 6 del D.Lgs. n. 231 del 2001, I.L.P.A. S.p.A. ha inteso attivare, di concerto con l'Organismo di Vigilanza, canali specifici che consentano di presentare, a tutela dell'integrità della società, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in

PARTE GENERALE

ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

L'OdV deve essere informato attraverso segnalazioni di dipendenti, dirigenti, altre società in merito a fatti che potrebbero generare responsabilità dell'azienda ai sensi del D.Lgs. 231/01. Valgono, al riguardo, le seguenti prescrizioni:

SEGNALAZIONE DA PARTE DI ESPONENTI AZIENDALI O DA PARTE DI TERZI

- i dipendenti, i dirigenti e i consulenti che siano a conoscenza di fatti o comportamenti che possano configurare una violazione del Modello o che non siano in linea con le regole di condotta adottate dalla Società, hanno la possibilità di segnalarlo all'OdV;
- i segnalanti devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione e in ogni caso sarà assicurata la riservatezza della loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela di chi venga accusato erroneamente e/o in mala fede;
- l'Organismo valuterà le segnalazioni ricevute e la eventuale segnalazione all'Organo Amministrativo;
- le segnalazioni dovranno essere in forma scritta, non anonima e indirizzate all'Organismo, alla casella e-mail appositamente predisposta Odv. whistleblowing.ilpa@gmail.com. Potranno essere individuate anche modalità di segnalazione alternative (es. posta ordinaria);
- le segnalazioni pervenute devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio al quale sia consentito l'accesso ai soli componenti dell'Organismo di Vigilanza.

La Legge sul Whistleblowing (L. n. 179/2017, in vigore dal 29.12.2017) ha modificato l'art. 6 del D. Lgs. 231/01 inserendo i commi 2-bis., 2-ter e 2 quater, estendendo così anche al settore privato il whistleblowing.

In particolare, è ora espressamente previsto dal Decreto che i Modelli prevedano:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti apicali e subordinati di presentare – a tutela dell'integrità della società – segnalazioni circostanziate di condotte illecite (rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti) o di violazioni dello stesso Modello di organizzazione e gestione, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori (diretti o indiretti) nei confronti del segnalante, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante. È inoltre previsto che l'adozione delle suddette misure discriminatorie nei confronti del segnalante possa essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per quanto di sua competenza, non soltanto da parte del segnalante ma anche da parte dell'organizzazione sindacale da lui indicata e che l'eventuale licenziamento ritorsivo (ovvero il mutamento di mansioni o altra misura ritorsiva o discriminatoria assunta nei confronti del segnalante) sia nullo. A tal proposito, grava sul datore di lavoro l'onere di provare, in sede procedimentale, che le misure

PARTE GENERALE

– *lato sensu* – negative, adottate nei confronti del lavoratore segnalante, siano fondate su ragioni estranee alla segnalazione.

In applicazione di tale norma e in particolare di quanto indicato sub. lettera b), la possibilità di informare direttamente l'ODV è soddisfatta dall'indirizzo di posta elettronica sopra indicato in quanto non collegato al sistema informativo aziendale.

OBBLIGHI DI INFORMATIVA RELATIVI AD ATTI UFFICIALI

Oltre alle segnalazioni sopra riportate, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV le informative inerenti:

- atti, provvedimenti, comunicazioni e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o altra autorità, attinenti ad indagini, ove e quando emerga che le stesse sono svolte in correlazione ad ipotesi di commissione di alcuno dei reati di cui al D.Lgs n. 231 del 2001;
- richieste di assistenza legale inoltrate da dipendenti, consulenti, etc., all'azienda in caso di avvio di procedimento giudiziario;
- rapporti preparati dai responsabili di funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza alle norme del Decreto;
- notizie relative ai procedimenti disciplinari nei confronti dei destinatari del Modello Organizzativo o provvedimenti di archiviazione degli stessi con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati di cui al D.Lgs. 231/01 o a violazione del Modello;
- inizio di indagini o ispezioni da parte di autorità giudiziarie o di controllo;
- modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure e modifiche statutarie o nella struttura organizzativa;
- eventuali richieste per la concessione di fondi pubblici in gestione o per l'ottenimento di forme di finanziamento dei fondi già in gestione.

7.6. Segnalazioni dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza riferisce periodicamente ed all'occorrenza in merito all'attuazione del Modello e suggerisce la necessità di eventuali aggiornamenti. Sono assegnate all'OdV due linee di segnalazione:

- la prima su base continuativa al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico, qualora eventi di particolare rilievo la rendano necessaria, sulle violazioni rilevanti del Modello che possano far supporre la commissione o il tentativo di commissione di reati dai quali può conseguire l'applicazione della responsabilità ex D.Lgs. n. 231 del 2001. Copia di tale comunicazione viene trasmessa anche all'Organo di controllo.
- la seconda su base periodica almeno annuale all'Organo amministrativo e all'Organo di controllo.

In ogni caso, l'Organo Amministrativo ha la facoltà di chiedere all'OdV informazioni in merito allo svolgimento delle attività di vigilanza.

PARTE GENERALE

A salvaguardia dei principi di autonomia e indipendenza, I.L.P.A. S.p.A. adotta alcune forme di tutela nei confronti dell'Organismo di Vigilanza per evitare rischi di ritorsioni a suo danno per l'attività svolta: in particolare è previsto che ogni atto modificativo o interruttivo del rapporto della Società con i soggetti che compongono l'OdV sia sottoposto al parere vincolante dell'Organo di controllo.

8. Sistema disciplinare

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 231/01 stabiliscono, con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale che ai soggetti sottoposti ad altrui direzione, la necessaria predisposizione di "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".

L'efficace attuazione del Modello e del Codice etico non può quindi prescindere dalla predisposizione di un adeguato apparato disciplinare, che svolge una funzione essenziale nel sistema del D. Lgs. n. 231 del 2001, costituendo uno dei principali presidi di tutela per le procedure interne.

In altri termini, la previsione di un adeguato sistema che risulti idoneo a sanzionare le violazioni delle disposizioni e delle procedure organizzative richiamate dal Modello rappresenta un elemento qualificante dello stesso ed una condizione imprescindibile per la sua concreta operatività, applicazione e rispetto da parte di tutti i destinatari.

Al riguardo, è opportuno puntualizzare che l'applicazione dei provvedimenti disciplinari prescinde dalla concreta commissione di un reato e dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale: la finalità delle sanzioni qui previste è infatti quella di prevenire e reprimere qualsiasi violazione di disposizioni del Modello dettate ai fini della prevenzione di illeciti, promuovendo nel personale aziendale e in tutti coloro che collaborano a qualsiasi titolo con la Società la consapevolezza della ferma volontà di quest'ultima di perseguire qualsiasi violazione delle regole poste a presidio del corretto svolgimento delle mansioni e/o degli incarichi assegnati.

Quindi il sistema disciplinare applicabile in caso di violazione di quanto previsto dal Modello è volto a rendere effettiva ed efficace l'adozione dello stesso e l'azione dell'Organismo di Vigilanza, ciò in virtù anche di quanto previsto dall'art. 6 del Decreto.

Requisito fondamentale delle sanzioni è la loro proporzionalità rispetto alla violazione rilevata, proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio ai seguenti criteri di commisurazione:

- intensità dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza e imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- comportamento complessivo del soggetto con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- mansioni svolte dal soggetto;
- circostanze del fatto costituente illecito disciplinare.

È fatta salva ogni prerogativa della Società circa l'esercizio dell'azione di risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Codice Etico di Gruppo e del Modello.

PARTE GENERALE

8.1. Violazioni del Modello soggette a provvedimenti disciplinari

Costituiscono violazione del Modello:

- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e dei protocolli, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dagli stessi, nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati o di attività a questi connesse;
- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi contenuti nel Codice etico di Gruppo, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dallo stesso, nell'espletamento dei processi sensibili o di attività a questi connesse.

Di seguito sono riportate i provvedimenti disciplinari previsti per le diverse tipologie di destinatari.

8.2. Provvedimenti nei confronti dell'Organo Amministrativo

La Società valuta con rigore le infrazioni al presente Modello poste in essere da coloro che ne rappresentano il vertice e ne manifestano l'immagine verso i dipendenti, i soci, i creditori e i terzi. La formazione e il consolidamento di un'etica aziendale sensibile ai valori della correttezza e della trasparenza presuppongono, anzitutto, che tali valori siano acquisiti e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per la Società

In caso di violazione del Modello da parte di un amministratore, qualora sia costituito un Consiglio di amministrazione, quest'ultimo assumerà gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge e/o la revoca di deleghe eventualmente conferite all'amministratore.

Gli eventuali provvedimenti disciplinari applicabili all'amministratore possono consistere, in relazione alla gravità del comportamento, in:

- richiamo scritto;
- sospensione temporanea dalla carica e dal compenso;
- decadenza dalla carica.

I provvedimenti saranno assunti dal Consiglio di amministrazione o dall'Assemblea, per quanto di competenza di ciascun organo e opportunamente convocati, secondo quanto previsto dallo statuto sociale o dalla legge.

Qualora la violazione del Modello sia commessa dall'Amministratore unico, l'Organo di controllo previsto dall'art. 2477 provvederà a convocare l'Assemblea dei soci, secondo quanto previsto dall'art. 2406, per gli opportuni provvedimenti.

In ogni caso, è fatta salva la facoltà della Società di proporre azioni di responsabilità e risarcitorie agli amministratori responsabili della violazione.

PARTE GENERALE

I medesimi provvedimenti si applicano anche laddove, per imperizia o negligenza, gli amministratori abbiano:

- impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello o, nei casi più gravi, commesso dei reati rilevanti ai fini del Decreto;
- omesso di vigilare, in particolare con riferimento alle deleghe eventualmente attribuite, sul rispetto, da parte del personale della Società, delle norme di legge, del presente Modello e del Codice etico;
- esercitato atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti di un referente aziendale che abbia effettuato una segnalazione all'Organo di Vigilanza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, a detta segnalazione;
- violato le misure di tutela del segnalante, diffondendone volontariamente, ad esempio, la generalità;
- effettuato segnalazioni di gravi violazioni rivelatesi manifestamente infondate.

8.3. Provvedimenti nei confronti dei dipendenti

Il Modello Organizzativo, comprensivo del sistema disciplinare, in ragione della sua valenza applicativa, dovrà essere formalmente dichiarato vincolante per tutti i dipendenti e, pertanto, essere esposto, così come previsto dall'art. 7, comma 1, Legge 300/1970 ("Statuto dei Lavoratori"), "mediante affissione in luogo accessibile a tutti".

Il lavoratore che non rispetti le norme e le procedure di prevenzione dei reati di cui al Codice etico di Gruppo ed al presente Modello Organizzativo, lede il rapporto di fiducia instaurato con l'organizzazione in quanto viola, tra l'altro, l'Articolo 2104 del Codice Civile (*Diligenza del prestatore di lavoro: il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta e dall'interesse dell'azienda dalla quale dipende. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende*).

I provvedimenti disciplinari eventualmente assunti nei confronti del dipendente dovranno essere conformi e compatibili alla legislazione sul lavoro applicabile alla categoria a cui appartiene il dipendente da sanzionare.

I comportamenti, tenuti dai lavoratori, in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

In linea generale, la correlazione tra sanzione disciplinare comminata al lavoratore dipendente e gravità dell'infrazione commessa è riassumibile nella seguente tabella.

PARTE GENERALE

| Illecito disciplinare | Provvedimento disciplinare |
|--|--|
| <p>Vi incorre il lavoratore che commetta violazioni di lieve entità, quali, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'inosservanza delle procedure prescritte; ▪ l'omissione ingiustificata dei controlli previsti nelle aree individuate come a rischio; ▪ la mancata trasmissione di informazioni rilevanti all'OdV; <p>l'adozione di un comportamento non conforme a quanto prescritto dal Modello.</p> | <p>Rimprovero verbale o scritto</p> |
| <p>Vi incorre il lavoratore recidivo, in relazione al verificarsi di una delle seguenti circostanze:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ al lavoratore, nei precedenti due anni, sono state più volte contestate, con rimprovero verbale o scritto, le medesime violazioni, seppure di lieve entità; ▪ il lavoratore ha posto in essere, nello svolgimento dell'attività nelle aree considerate a rischio, reiterati comportamenti non conformi alle prescrizioni del modello, prima ancora che gli stessi siano stati accertati e contestati. | <p>Multa</p> |
| <p>Vi incorre il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, ovvero compiendo atti contrari all'interesse dell'azienda arrechi danno alla stessa, o la esponga ad una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei propri beni.</p> | <p>Sospensione dal servizio e dalla retribuzione</p> |
| <p>Vi incorre il lavoratore che, operando in aree a rischio, adotti comportamenti fortemente difforni da quanto stabilito nei protocolli del Modello, oppure comportamenti gravi già censurati in precedenza o, ancora, azioni dirette in modo univoco al compimento di un reato contemplato dal D.Lgs. n. 231 del 2001.</p> <p>Vi incorre altresì il lavoratore che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ eserciti atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti di un referente aziendale che abbia effettuato una segnalazione all'Organo di Vigilanza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, a detta segnalazione. ▪ violi le misure di tutela dei segnalanti, diffondendone, ad esempio, le generalità; effettui, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate. | <p>Licenziamento con indennità sostitutiva di preavviso</p> |
| <p>Vi incorre il lavoratore che adotti, nello svolgimento dell'attività in aree a rischio, una condotta palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello o della Legge, tale da determinare, potenzialmente o di fatto, l'applicazione all'azienda delle misure previste dal D.Lgs. n. 231 del 2001, con conseguente grave danno patrimoniale e di immagine per l'azienda stessa.</p> | <p>Licenziamento senza preavviso</p> |

I criteri sopra esposti sono da considerarsi validi anche nel caso di infrazioni e illeciti disciplinari commessi da dipendenti aziendali inquadrati a livello dirigenziale, nei confronti dei quali la Società ha facoltà di rivalersi per eventuali danni cagionati in conseguenza dei comportamenti irregolari assunti, ivi compresi eventuali danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle misure sanzionatorie pecuniarie e interdittive previste dal Decreto.

Le medesime sanzioni si applicano anche laddove, per imperizia o negligenza, il Dirigente abbia impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello o, nei casi più gravi, la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto, nonché qualora abbia ommesso di vigilare, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali corrispondenti alla natura del suo incarico, sul rispetto, da parte dei propri collaboratori, delle norme di legge, del presente Modello e del Codice etico di Gruppo.

PARTE GENERALE

I provvedimenti disciplinari sono irrogati, nel rispetto delle norme procedurali e sostanziali vigenti, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, se costituito, o dall'Amministratore unico, anche su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, sentita la funzione aziendale competente.

Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione deve essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non possono essere comminati prima che siano trascorsi cinque giorni, nel corso dei quali il lavoratore può presentare le sue giustificazioni.

Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato nei confronti di un lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con l'eventuale assistenza di un rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce, ovvero di un componente della Rappresentanza sindacale unitaria.

I provvedimenti disciplinari di cui sopra possono essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, secondo le norme contrattuali relative alle vertenze.

8.4. Provvedimenti nei confronti dei soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società

L'inosservanza delle norme indicate nel Modello adottato dalla Società ai sensi del Decreto da parte di fornitori, collaboratori, consulenti esterni, partner aventi rapporti contrattuali/commerciali con l'azienda, può determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, fermo restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal D. Lgs. n. 231 del 2001.

A tal fine, con l'adozione del presente Modello, I.L.P.A. S.p.A. potrà prevedere in tutti i contratti, con particolare riferimento ai contratti di fornitura, outsourcing, mandato, associazione in partecipazione e consulenza, l'assunzione dell'obbligo da parte del contraente di rispettare il Modello e i suoi principi e specifiche clausole risolutive espresse.

PARTE SPECIALE

Sezione "A"

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(ART. 24 E ART. 25)

| Rev. | Data | Motivo della revisione | Redazione |
|------|------------|------------------------|-----------------------|
| 0 | 18-05-2021 | Prima emissione | Organo amministrativo |

INDICE

| | |
|--|-----------|
| Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione | 1 |
| A.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO)..... | 3 |
| A.2. LE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO | 12 |
| A.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE | 13 |
| A.4. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI..... | 14 |

A.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede di seguito ad elencare i reati contemplati negli artt. 24 e 25 del Decreto.

Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

- Art. 316-bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato italiano, di altri enti Pubblici o dell'Unione Europea destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività, non si proceda all'utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. La condotta consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, le attribuzioni di denaro, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta.

Il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

- Art. 316-ter c.p.- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Tale ipotesi di reato ha luogo qualora, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti Pubblici o dall'Unione Europea.

In questa fattispecie il reato si consuma nel momento del concreto ottenimento dei finanziamenti mentre nel caso di erogazioni pubbliche frazionate, si consuma quando cessano i pagamenti.

Infine, va sottolineato che il reato in parola assume natura residuale rispetto alla più grave fattispecie della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni

pubbliche di cui all'art. 640bis c.p., poiché si configura solamente nei casi in cui la condotta non integri gli estremi di quest'ultimo delitto.

- Art. 640, comma 2 n. 1 c.p. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico

La fattispecie della truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico è posta a tutela del patrimonio di tali soggetti pubblici.

Tale reato si configura qualora, al fine di realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore lo Stato o ad altro ente pubblico, con conseguente danno per lo stesso e correlato ingiusto profitto per l'autore. Il comportamento attraverso il quale si realizza il reato di truffa consiste in qualsivoglia attività che possa trarre in errore l'ente che deve effettuare l'atto di disposizione patrimoniale.

- Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire in modo indebito erogazioni pubbliche. L'elemento qualificante del reato è costituito dall'oggetto materiale della frode in quanto "per erogazione pubblica" va intesa "ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di enti Pubblici o dell'Unione Europea". Il concetto di contributo, finanziamento o mutuo agevolato, richiamato dalla norma va ricompreso nella generica accezione di sovvenzione, concretizzandosi in una attribuzione pecuniaria che trova il suo fondamento e la sua giustificazione nell'attuazione di un interesse pubblico.

- Art. 640-ter c.p. - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico

Questa fattispecie di reato è posta a tutela del patrimonio dei soggetti pubblici indicati nella norma, nonché del regolare funzionamento dei sistemi informatici.

Detto reato si differenzia dal reato di truffa, in quanto l'attività fraudolenta riguarda il sistema informatico e non la persona. Può concorrere con il reato di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico previsto dall'art. 615-ter c.p. in quanto quest'ultimo tutela il domicilio informatico sotto il profilo dello *ius excludendi alios*.

Il reato di frode informatica si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un

sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

- Art. 356 c.p. – Frode nelle pubbliche forniture

La fattispecie riguarda la commissione di frodi sia nell'esecuzione dei contratti di fornitura che nell'adempimento di altri obblighi contrattuali indicati nell'art. 355, relativi alle pubbliche forniture.

- art. 2. L. 23/12/1986, n. 898 - Frode ai danni del Fondo europeo agricolo

Il reato riguarda l'esposizione di dati o notizie falsi, che faccia conseguire indebitamente, personalmente o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Art 25 Concussione e corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità

- Art. 317 c.p. – Concussione

Tale ipotesi di reato è stata modificata con la cosiddetta Legge "anticorruzione" (la Legge 6 novembre 2012, n. 190) e successivamente con la legge L. 27 maggio 2015, n. 69.

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a dare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. Questo reato, peraltro, è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal D.Lgs n. 231/2001; in particolare, potrebbe ipotizzarsi, qualora un soggetto aziendale concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, approfittando di tale qualificazione, richieda a soggetti terzi prestazioni non dovute, nella considerazione che tale comportamento sia posto in essere anche

nell'interesse o a vantaggio dell'Ente e non solamente a vantaggio della persona fisica autore del fatto o di terzi.

Nel reato di concussione la condotta assume i caratteri dell'abuso e della prevaricazione, essendo diretta a strumentalizzare l'ufficio pubblico per coartare la volontà altrui al fine di ottenere, indebitamente, la dazione o promessa di denaro o altra utilità. Il soggetto pubblico, pertanto, si giova dello stato di paura o timore creato nel soggetto passivo.

Ai fini della contestazione della responsabilità dell'ente ex D.Lgs 231/01, costituendo la concussione un reato proprio di soggetti qualificati, è necessario alternativamente che:

- il dipendente/apicale sia un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio;
- vi sia il concorso del dipendente/apicale nel reato commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio (ad es. il dipendente compie atti che favoriscono la realizzazione della condotta delittuosa);
- vi sia il concorso del dipendente/apicale con il Pubblico Ufficiale a danno di un terzo.

- Art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione

Tale ipotesi di reato è stato recentemente modificato dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3 che ne ha aggravato il trattamento sanzionatorio.

La fattispecie si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Con riferimento agli omaggi di modico valore la lesione al prestigio e all'interesse della Pubblica Amministrazione prescinde dalla proporzionalità o dall'equilibrio fra l'atto d'ufficio e la somma o l'utilità corrisposta.

- Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corresponsione di denaro o altra utilità, ometta o ritardi un atto del suo ufficio o compia un atto contrario ai doveri d'ufficio.

La condotta delittuosa si manifesta non soltanto con atti illeciti o illegittimi ma anche qualora l'atto compiuto, pur formalmente regolare, prescinda, per consapevole volontà del pubblico ufficiale, dall'osservanza dei propri doveri istituzionali e sia quindi contrario ai principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione.

- Art. 319 ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari

Il reato assume la sua connotazione nel caso in cui l'Ente sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso (processo civile, penale o amministrativo) o per danneggiare un'altra parte, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

- Art. 319 quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità
- Art 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- Art. 321 – Pene per il corruttore
- Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta o la promessa illecitamente avanzatagli. Ai fini della configurabilità dell'ipotesi criminosa è sufficiente la semplice promessa di denaro o di altra utilità seguita dal rifiuto del pubblico ufficiale.

La fattispecie è configurata anche quando la condotta promana dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio che solleciti la dazione o la promessa di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o per un atto contrario i propri doveri.

- Art. 322-bis c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
- Art. 346 bis c.p. - Traffico di influenze illecite.
- Art. 314, c. 1, c.p. – Peculato

Il reato si realizza, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, quando lo stesso, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui se ne appropria.

- Art. 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui

La fattispecie riguarda sempre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle proprie funzioni, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

- Art. 323 c.p. – Abuso d'ufficio

La previsione normativa, riferita soggettivamente al pubblico ufficiale e all'incaricato di pubblico servizio nello svolgimento delle proprie funzioni e in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

Pare opportuno riportare le definizioni normative utili ad individuare e definire le figure del pubblico ufficiale e dell'incaricato di un pubblico servizio:

Nozione di pubblico ufficiale: si ricava dall'art. 357 c.p. che recita: "Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Lo status di pubblico ufficiale era tradizionalmente legato al ruolo formale ricoperto da una persona all'interno dell'amministrazione pubblica, come può esserlo ad esempio un impiegato statale. Oggi la qualifica va riconosciuta anche a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, possono e debbono - quale che sia la loro posizione soggettiva - formare e manifestare, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, la volontà della p.a., ovvero esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati".

Alla luce di quanto sopra sono da considerarsi pubblici ufficiali, coloro che:

- a. concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione
- b. sono muniti di poteri:

-
- decisionali;
 - di certificazione;
 - di attestazione;
 - di coazione;
 - di collaborazione, anche saltuaria.

Nozione di incaricato di pubblico servizio: la nozione è contenuta nell'art. 358 c.p. che dispone "Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Dal dettato della norma emerge che il pubblico servizio, pertanto, è assoggettato alla medesima disciplina inerente alla funzione pubblica, difettando, tuttavia, dei poteri tipici che la connotano (ovvero quelli deliberativi, autoritativi e certificativi) ma richiedendo un'attività che non si esaurisca nella mera esecuzione di ordini o istruzioni altrui o nel dispiegamento della forza fisica. Ai fini del riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio è richiesto, infatti, un minimo di potere discrezionale, che implichi lo svolgimento di mansioni "intellettuali" in senso lato.

Analogamente a quanto avvenuto per i pubblici ufficiali, anche la qualifica dell'incaricato di pubblico servizio non è più tradizionalmente legata al ruolo formale ricoperto dal soggetto all'interno della pubblica amministrazione, rilevando bensì la natura pubblicistica dell'attività svolta in concreto dallo stesso.

Sia per i pubblici ufficiali che per gli incaricati di pubblico servizio è vigente l'obbligo di legge previsto dall'art. 331 c.p.p." Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio".

Tale articolo prevede infatti che "Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto

nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero".

Complessivamente, in relazione ai reati di cui all'art. 25 del decreto, appare in astratto plausibile l'ipotesi che soggetti apicali, o loro sottoposti, possano commettere atti di corruzione nell'interesse della Società promettendo o attribuendo qualche utilità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, detentori del potere di assumere decisioni o di svolgere attività rilevanti per l'azienda (es. autorizzazioni, concessione di finanziamenti, verifiche, controlli, ispezioni, ecc.).

Le modalità in cui potrebbero realizzarsi le fattispecie di reato sono illimitate, per cui, ai fini della definizione del sistema di controllo, sono stati mappati i procedimenti che più sono esposti al rischio corruttivo e, nel contempo, sono state poste sotto controllo le aree in cui si realizzano i tipici "vantaggi" corruttivi (ad es. assunzione del personale, contratti di consulenza, movimentazioni finanziarie, procedure di appalto, procedure di acquisto di beni e servizi, procedure di cessione degli alloggi).

Si ricorda che il reato di corruzione è un reato a concorso necessario, in cui sono puniti sia il corrotto che il corruttore (cfr. art. 321 c.p.).

D'altro canto si rileva che la corruzione è un reato di difficile emersione poiché si basa su un accordo criminoso tra corruttore e corrotto, entrambi interessati a mantenere segrete le proprie condotte.

Il concetto di corruzione è inteso in senso esteso, secondo le indicazioni di ANAC, quale cattiva amministrazione (*maladministration*).

Anche per questo motivo l'OCSE ha raccomandato all'Italia a prevedere forme di tutela ed incentivazione delle segnalazioni delle condotte illecite (whistleblowing). Tale raccomandazione è stata recepita con la Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" che incentiva tali forme di segnalazioni.

Inoltre la L. n. 179/2017 è intervenuta sul punto modificando l'art. 6 del D. Lgs. 231/01 con l'inserimento dei commi 2-bis., 2-ter e 2 quater, estendendo così anche al settore privato il whistleblowing.

La Società, pertanto, favorisce le segnalazioni spontanee e, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, garantisce e tutela il dipendente che denuncia, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

LE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

I reati sopra considerati hanno come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato) e lo svolgimento di attività concretanti una pubblica funzione o un pubblico servizio.

Vengono qui descritte, sulla base di mere ipotesi di comportamenti delittuosi nell'ambito del processo aziendale di riferimento, le aree ritenute più specificamente a rischio:

1. Gestione degli adempimenti e predisposizione della documentazione necessaria per l'ottenimento/rinnovo di autorizzazioni, licenze e concessioni;
2. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di finanziamenti, sovvenzioni e contributi pubblici;
3. Gestione degli Adempimenti presso gli Enti Pubblici o Autorità di Vigilanza relativi alla Normativa Ambientale;
4. Gestione dei Rapporti con Funzionari Pubblici in occasione di verifiche e accertamenti;
5. Gestione Adempimenti Societari/Amministrativi/Giuslavoristici presso gli Enti Pubblici o Autorità di Vigilanza;
6. Gestione dei rapporti con amministratori, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari;

Per le citate aree di attività ritenute a rischio sono stati identificati i processi aziendali (vedi Mappatura attività sensibili in allegato) e i presidi di controllo per ridurre il rischio dei comportamenti illeciti.

A.2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale, come tutte le altre parti del MOG, ha validità nell'intero ambito aziendale e vi è l'obbligo diffuso di rispetto delle prescrizioni in essa contenute.

In particolare sono considerati diretti destinatari delle disposizioni i soggetti di seguito indicati.

- Organo amministrativo
- Direttore generale
- Responsabile amministrativo (funzione di gruppo)
- Responsabile risorse umane (funzione di gruppo)
- Responsabile sicurezza
- Responsabile acquisti (funzione di gruppo)
- Responsabile ricerca e sviluppo (funzione di Gruppo)

I Destinatari della presente parte speciale devono essere di fatto individuati vagliando anche le eventuali attività oggetto di contratti di appalto di servizi infragruppo.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di apportare una congrua riduzione alla possibilità di commissione dei reati previsti nel Decreto.

A.3. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI

Si evidenzia che rientrano tra le misure di prevenzione sempre applicabili:

- i principi comportamentali inseriti nel Codice Etico;
- i Principi di Controllo Generali indicati nella Parte Generale del presente Modello;
- i presidi previsti dal Modello Organizzativo, compresi protocolli specifici.

La Società, pertanto oltre ai principi sopraccitati, prevede l'espresso obbligo, a carico di tutte le Funzioni Aziendali e dei Partner, di:

- perseguire una stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- predisposizione di procedure e/o prassi atte ad impedire che un intero processo sia gestito autonomamente da un solo soggetto;
- instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione, nell'ambito delle procure e mansioni attribuite o ricoperte in casi specifici, sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- comunicare, archiviare e conservare i risultati delle attività di vigilanza della Pubblica Amministrazione;
- non porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate agli artt. 24 e 25 del Decreto;
- non porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti dei Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblico servizio o della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

La presente Parte Speciale definisce, inoltre, i seguenti **Principi di Controllo Specifici** prevedendo:

- A1 divieto di stipula di contratti in autonomia:** il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con la Pubblica Amministrazione non deve curare

autonomamente l'intero processo sino alla stipulazione dei contratti che ha negoziato;

A2 divieto di accesso a risorse finanziarie in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziati con la Pubblica Amministrazione non accede liberamente alle risorse finanziarie e/o autorizza disposizioni di pagamento;

A3 divieto di conferimento di contratti di consulenza o similari in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziati con la Pubblica Amministrazione non conferisce incarichi di consulenza/prestazioni professionali;

A4 selezione ed assunzione del personale:

a) divieto di assunzione di personale in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziati con la Pubblica Amministrazione non procede ad assunzioni di personale (rapporti di lavoro);

b) criteri di selezione del personale: sono formalizzati criteri oggettivi di selezione dei candidati per verificare la coerenza delle candidature con il profilo richiesto nonché assicurare il rispetto della normativa vigente anche in riferimento alla definizione di clausole e condizioni contrattuali connesse all'assunzione del personale;

A5 Procedure di approvvigionamento beni, lavori e/o servizi: esistono strumenti normativi relativi al processo di approvvigionamento di beni, lavori e/o servizi che prevedono:

- trasparenza e identificazione dei ruoli;
- procedure che disciplinano la scelta della modalità di approvvigionamento da adottare (fornitore unico, utilizzo di liste di fornitori qualificati, ecc.);
- un modello di valutazione delle offerte (tecniche/economiche) improntato alla trasparenza ed alla maggiore limitazione possibile di criteri di soggettività;
- le condizioni di urgenza in relazione alle quali si può commissionare direttamente la fornitura e devono essere definiti adeguati strumenti

autorizzativi e di monitoraggio (report sottoposti ad adeguato livello gerarchico);

- le modalità di archiviazione della documentazione relativa alla fornitura;

A5bis Rapporti con fornitori e contrattisti: qualifica/valutazione/classificazione: deve essere adottato e attuato uno strumento normativo e/o organizzativo che definisca modalità di qualifica/valutazione/classificazione dei fornitori e dei contrattisti. In particolare tale strumento:

- a) definisce ruoli, responsabilità e modalità di effettuazione della qualifica/valutazione/classificazione;
- b) prevede la verifica dei requisiti tecnico-professionali ivi inclusi di onorabilità e professionalità dei partner commerciali/finanziari;
- c) definisce ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio sul rispetto delle normative di ambiente, salute, sicurezza e igiene da parte dei fornitori nonché sulle attività da questi effettuate nei confronti dei sub-appaltatori in merito al rispetto delle suddette normative;
- d) deve essere prevista una apposita clausola contrattuale relativa all'osservanza del Decreto 231 ("clausola 231");

A6 in caso di appalto, che si tenga conto dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori, ivi inclusi i requisiti di carattere generale, morale e di onorabilità e che si definiscano ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio sul rispetto delle normative di ambiente, salute, sicurezza e igiene da parte dei fornitori nonché sulle attività da questi effettuate nei confronti dei sub-appaltatori in merito al rispetto delle suddette normative;

A7 Deve essere adottato e attuato uno strumento regolamentare che annoveri la verifica preventiva dell'inesistenza di relazioni privilegiate tra gli esponenti della Società e gli esponenti della pubblica amministrazione locale e/o fornitori, clienti o terzi contraenti della Società;

A8 Deve essere adottato e attuato uno strumento normativo che preveda, laddove esponenti aziendali siano stati destinatari di richieste di rendere o produrre davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un

procedimento penale relative all'esercizio delle proprie funzioni, il divieto di indurre o favorire i medesimi esponenti a non rendere/produrre le suddette dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci

A9 Gestione dei rimborsi spese: devono essere adottate procedure che nell'ambito della gestione dei rimborsi spese a dipendenti e cariche sociali prevedano:

- la definizione delle tipologie e dei limiti delle spese rimborsabili e delle modalità di effettuazione e di rimborso delle stesse;
- i criteri e le modalità per l'autorizzazione della trasferta;
- le modalità di rendicontazione delle spese effettuate, con indicazione dello scopo della spesa;
- le verifiche delle spese sostenute e le modalità di autorizzazione al rimborso.

A10 Gestione dei contenziosi giudiziari, stragiudiziali e procedimenti arbitrari: devono essere adottati e attuati uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della gestione dei contenziosi giudiziari, stragiudiziali e procedimenti arbitrari, prevedano flussi informativi in relazione a determinati rapporti con le Autorità Giudiziarie e con loro delegati e/o ausiliari, anche ai fini dell'attestazione che detti rapporti si siano svolti nel rispetto dei principi del Codice Etico;

A11 Predisposizione di bandi di gara: devono essere adottati e attuati uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della predisposizione di bandi di gara prevedano:

- le modalità ed i parametri per la determinazione del corrispettivo richiesto ai fini della cessione del bene e la coerenza dello stesso rispetto al valore di mercato e di eventuali criteri di rettifica;
- le modalità e i criteri per la predisposizione e l'approvazione del bando di gara;
- la definizione delle modalità di diffusione e pubblicizzazione del bando di gara.

A12 Contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concessi da

soggetti pubblici: devono essere adottati e attuati uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della richiesta/acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concessi da soggetti pubblici prevedano:

- le modalità e i criteri per la selezione dei bandi ai quali partecipare;
- le modalità di raccolta e verifica delle informazioni necessarie per la predisposizione della documentazione relativa all'istanza;
- l'approvazione da parte di adeguati livelli autorizzativi della documentazione da trasmettere in relazione alla richiesta di fruizione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie;
- le modalità di raccolta e verifica, con il supporto delle funzioni competenti, delle informazioni necessarie per la rendicontazione dei contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie ottenute;
- l'approvazione da parte di adeguati livelli autorizzativi della documentazione di rendicontazione da trasmettere;
- l'esistenza di segregazione di ruoli e responsabilità nelle fasi di istanza, gestione e rendicontazione.

Per le attività sensibili identificate dalla Società, previste nella presente parte speciale, sono stati adottati i protocolli di controllo/sistemi di gestione certificati di seguito elencati:

- Codice di condotta
- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Allegato A)
- Gestione degli approvvigionamenti (Allegato B)
- Gestione dei flussi finanziari (Allegato D)
- Gestione delle erogazioni liberali, omaggi e spese di rappresentanza (Allegato E)
- Gestione del personale, dei rimborsi spese ed utilità ai dipendenti ed amministratori (Allegato F)

-
- Gestione degli adempimenti operativi in materia contabile e societaria (Allegato G)
 - Gestione commerciale (Allegato H)

Se in via eccezionale un'attività aziendale, per un qualunque motivo, non è gestita secondo le previsioni dei presidi specifici di controllo di cui sopra, è comunque necessario il verificarsi contemporaneo delle seguenti condizioni:

- autorizzazione formale: esiste un'autorizzazione formalizzata preventiva (del legale rappresentante o di un Dirigente incaricato) allo svolgimento dell'attività in oggetto, con evidenza e motivazione della ricorrenza del caso eccezionale, nonché modalità operative, limiti, vincoli e responsabilità;
- reportistica: predisposizione e archiviazione di verbali/report inviati al superiore gerarchico e da questi validati, dettagliati per ogni singola operazione nonché, ove applicabile, con descrizione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie, relativi documenti giustificativi e attestazione di inerenza e congruità dell'operazione.

In ogni caso, si specifica che nell'ambito dei suddetti presidi è fatto comunque divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire, ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici, o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per la modicità del loro valore, o perché volti a promuovere l'immagine della Società. Tutti i regali offerti, salvo quelli di esiguo valore, intendendosi per tali quelli di importo inferiore a € 50, devono essere documentati in modo idoneo, per consentire all'Organismo di Vigilanza di effettuare le opportune verifiche al riguardo;

-
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
 - stipulare contratti non in forma scritta con i Fornitori e riconoscere compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di prestazione da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
 - presentare comunicazioni o dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
 - destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

PARTE SPECIALE

Sezione “B”

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

(ART.24-BIS)

| Rev. | Data | Motivo della revisione | Approvazione |
|------|------------|------------------------|--------------------------|
| 0 | 18-05-2021 | Prima emissione | Organo amministrativo |

INDICE

| | |
|---|----------|
| Delitti informatici e trattamento illecito di dati | 1 |
| B.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 24 BIS DEL DECRETO ... | 3 |
| B.2 LE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO..... | 6 |
| B.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE..... | 7 |
| B.4 PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI | 8 |

B.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 24 BIS DEL DECRETO

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede di seguito a fornire una indicazione dei reati contemplati nell'art. 24-bis del Decreto:

Con la legge 18 marzo 2008, n. 48 l'art. 24-bis è stato inserito nel testo del Decreto, aggiungendosi alla fattispecie di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, già elencata tra i delitti presupposto dall'art. 24 del decreto:

- Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

Le prime fattispecie (dall'art.476 c.p all'art.493 c.p.) richiamate in modo esplicito dall'art. 491 bis c.p. riguardano i reati di falso nei documenti informatici. In particolare, il bene giuridico tutelato, dalle fattispecie di reato di cui al capo III del titolo VII del codice penale, è la fede pubblica documentale; si tratta di quella particolare fiducia che la collettività ripone sulla veridicità o autenticità di un documento.

Per **documento informatico** si intende qualsiasi rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; i documenti informatici rilevanti ai fini delle norme in questione sono quelli pubblici, dotati di efficacia probatoria, con firma elettronica qualificata.

La nozione di atto pubblico, ai fini della tutela penale, è certamente più ampia di quella del codice civile, poiché sono ricompresi non solo i documenti redatti con le debite formalità prescritte dalla legge da un notaio o da un pubblico ufficiale autorizzato ad attribuire pubblica fede al documento, ma vi sono ricompresi tutti i documenti formati da un pubblico ufficiale o da un pubblico impiegato o incaricato di un pubblico servizio e compilato, con le formalità previste dalla legge, al fine di comprovare un fatto giuridico o al fine di attestare fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza e destinato ad assumere rilevanza giuridica.

Le nozioni di pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio ed esercente di un servizio di pubblica necessità sono contenute rispettivamente negli artt. 357, 358 e 359 c.p.

- Accesso abusivo al sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.)

- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art.615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quaterc.p.)
- Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Tale reato si configura quindi come un reato proprio, cioè che può essere commesso solo da chi possiede la qualifica del fornitore dei servizi di certificazione di firma elettronica.

L'attività della Società è pressoché integralmente gestita da procedure informatiche. In linea generale quindi i reati in questione attraversano l'intera organizzazione aziendale. Tuttavia il focus è stato posto sui casi in cui si possa configurare un interesse o un vantaggio per l'ente, riducendo per questa via i potenziali casi applicativi.

È da considerarsi, inoltre, che nell'espletamento delle proprie funzioni, una parte del personale della Società dispone di credenziali per l'accesso a banche dati esterne di proprietà di soggetti pubblici.

Il reato di frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.), non sembra configurabile all'interno del contesto aziendale, mancando la qualifica soggettiva presupposto del reato, in quanto l'Ente non svolge il servizio di certificazione di firma elettronica.

B.2 LE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

In relazione a ciascuna delle tipologie di reati sopra descritte può delinearsi una specifica area a rischio.

Vengono qui descritte, sulla base di mere ipotesi di comportamenti delittuosi nell'ambito del processo aziendale di riferimento, le aree ritenute più specificamente a rischio:

- 1) Pianificazione generale delle misure da adottare in materia di sicurezza del sistema informatico e telematico, classificazione e trattamento di dati e informazioni;
- 2) Gestione delle modalità di accesso al sistema informatico degli utenti interni ed esterni, gestione dei profili utente e del processo di autenticazione;
- 3) Gestione delle attività di inventariazione, affidamenti ed utilizzo dei beni informatici.

Per ognuna delle citate aree di attività ritenute a rischio sono stati identificati i processi aziendali e i controlli per ridurre il rischio dei comportamenti illeciti.

B.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale, come tutte le altre parti del MOG, ha validità nell'intero ambito aziendale e vi è l'obbligo diffuso di rispetto delle prescrizioni in essa contenute.

In particolare sono considerati diretti destinatari delle disposizioni i soggetti di seguito indicati.

- Organo amministrativo
- Direttore Generale
- Responsabile area IT (funzione di Gruppo)
- Responsabile per la protezione dei dati (funzione di Gruppo)
- Ogni utilizzatore di apparecchiature informatiche

I Destinatari della presente parte speciale devono essere di fatto individuati vagliando anche le eventuali attività oggetto di contratti di appalto di servizi infragruppo.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di apportare una congrua riduzione alla possibilità di commissione dei reati previsti nel Decreto.

B.4 PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 24 bis del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Si evidenzia che rientrano tra le misure di prevenzione sempre applicabili:

- i principi comportamentali inseriti nel Codice Etico;
- i Principi di Controllo Generali indicati nella Parte Generale del presente Modello.

La presente Parte Speciale definisce, inoltre, i seguenti **Principi di Controllo Specifici** prevedendo:

B1 Disposizioni sulla sicurezza informatica: le procedure in materia di sicurezza del sistema informatico e telematico adottate dall'Ente includono:

- l'identificazione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti;
- la formalizzazione dei rapporti con gli outsourcer informatici e le modalità di aggiornamento delle stesse, anche a seguito di cambiamenti significativi;
- la definizione dei principi di classificazione dei dati e delle informazioni (confidenzialità, autenticità e integrità);
- la definizione di ruoli e responsabilità nel trattamento dei dati e delle informazioni.

-
- B2 Organizzazione della sicurezza per gli utenti interni ed esterni:** la Società definisce ruoli e responsabilità degli utenti interni ed esterni e i connessi obblighi nell'utilizzo del sistema informatico e delle risorse informatiche e telematiche anche con riferimento all'accesso a risorse telematiche in possesso di enti terzi la cui gestione del sistema di sicurezza ricade sulla parte terza stessa;
- B3 Sicurezza fisica:** la Società dispone l'adozione di controlli al fine di prevenire accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature con particolare attenzione ai locali dedicati ai centri di elaborazione dati gestiti direttamente; la Società dispone, inoltre, l'adozione di controlli al fine di prevenire danni e interferenze alle apparecchiature gestiti direttamente che garantiscono la connettività e le comunicazioni;
- B4 Gestione delle comunicazioni e dell'operatività:** la sicurezza del sistema informatico e telematico viene garantita da parte dell'Ente attraverso l'adozione delle misure più consone alla tipologia dell'apparato, tra le quali:
- la protezione da software pericoloso (es. worm e virus): antivirus, router, firewall;
 - il backup di informazioni di uso centralizzato e del software applicativo ritenuto critico nonché delle informazioni salvate nelle aree condivise centralizzate;
 - la previsione di strumenti di protezione idonei a garantire la sicurezza nello scambio di informazioni critiche per il business aziendale e di carattere confidenziale anche con terzi;
 - la definizione delle regole per la corretta custodia dei dispositivi di memorizzazione (ad es. pc, telefoni, chiavi USB, CD, hard disk esterni, etc.).

B5 Controllo degli accessi: l'accesso alle informazioni, al sistema informatico, alla rete, ai sistemi operativi e alle applicazioni viene sottoposto a controllo da parte della Società attraverso l'adozione delle misure più consone alla tipologia dell'apparato, tra le quali:

- l'autenticazione individuale e le autorizzazioni specifiche dei diversi utenti o categorie di utenti degli utenti tramite codice identificativo dell'utente e password od altro sistema di autenticazione sicura;
- procedimenti di registrazione e deregistrazione per accordare e revocare, in caso di cessazione o cambiamento del tipo di rapporto o dei compiti assegnati l'accesso a tutti i sistemi e servizi informativi, anche di terzi;
- l'accesso ai servizi di rete esclusivamente da parte degli utenti specificamente autorizzati e le restrizioni della capacità degli utenti di connettersi alla rete;
- la chiusura di sessioni inattive dopo un limitato periodo di tempo (valido per le postazioni di lavoro, come ad esempio screen saver).

B6 Gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica: la Società ha predisposto idonee misure per il trattamento degli incidenti e dei problemi relativi alla sicurezza informatica quali:

- l'adozione di canali gestionali per la comunicazione degli Incidenti e Problemi;
- la gestione dei problemi che hanno generato uno o più incidenti, fino alla loro soluzione definitiva;

B7 Amministratori di sistema: la Società adempie alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali in tema di attribuzione delle funzioni di amministratore di sistema di cui al provvedimento emesso in data 27 novembre 2008 e successive modifiche, con riferimento, in particolare, a quanto segue:

- la valutazione delle caratteristiche soggettive;

-
- le designazioni individuali;
 - l'elenco degli amministratori di sistema;
 - i servizi in outsourcing (servizi forniti da terze parti);
 - la verifica delle attività;
 - la registrazione degli accessi.

Nel nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR) non sembra ci sia un chiaro riferimento alla figura dell'amministratore di sistema nel processo di trattazione e custodia dei dati, pur trattandosi di una figura implicitamente richiamata, in alcune norme, per le sue specifiche competenze tecniche, laddove al titolare del trattamento e/o all'eventuale responsabile nominato, spetta il compito di mettere in atto misure tecniche per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (art. 32 del Regolamento).

B8 Classificazione e controllo dei beni: la Società assicura l'inventariazione degli asset aziendali (incluse le basi dati in essi contenute) utilizzati ai fini dell'operatività del sistema informatico e telematico e adotta politiche di conformità legale, ove applicabili.

Per le attività sensibili identificate dalla Società, previste nella presente parte speciale, sono stati adottati i protocolli di controllo/sistemi di gestione certificati di seguito elencati:

- Codice di condotta
- Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD)
- Gestione degli adempimenti operativi in materia contabile e societaria (Allegato G)
- Gestione sicurezza informatico (Allegato M)

PARTE SPECIALE

Sezione "C"

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

(ART. 24 TER)

| Rev. | Data | Motivo della revisione | Redazione |
|------|------------|------------------------|-----------------------|
| 0 | 18-05-2021 | Prima emissione | Organo amministrativo |

INDICE

| | |
|--|---|
| Delitti di criminalità organizzata | 1 |
| C.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 24 TER DEL DECRETO | 3 |
| C.2. LE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO | 6 |
| C.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE | 7 |
| C.4. PRESID DI CONTROLLO PRESCRITTI | 8 |

C.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 24 TER DEL DECRETO

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 24-ter del Decreto introdotto.

L'art. 24-ter del Decreto opera un rinvio generale "aperto" a tutte le ipotesi attuali e future di reati come di seguito specificati:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, co. 6, c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5), c.p.)

Si precisa che l'art. 24-ter fa riferimento ai delitti di criminalità organizzata, e non ai reati-fine perseguiti dalle singole associazioni, e che quindi i presidi richiesti dal modello conforme al d. lgs. n. 231/2001 sono posti a prevenzione dell'autonomo delitto di associazione vietata, e non dei singoli delitti-fine, costituenti una pletora di fattispecie indefinita e quindi oggettivamente non mappabile.

Le norme in esame riguardano la criminalità organizzata, fenomeno che provoca un elevato allarme sociale nella collettività a causa della maggiore potenzialità delinquenziale delle organizzazioni rispetto al singolo autore di reato, ovvero della

maggior pericolosità del programma criminoso dell'organizzazione rispetto al disegno criminoso del singolo individuo.

Le fattispecie di cui sopra si riferiscono alla semplice partecipazione, nonché alla promozione, direzione, costituzione, organizzazione di un'associazione, composta da tre o più persone e dotata, anche in minima parte, di una "strutturazione" (divisione di compiti, gerarchie etc.), e di "stabilità" che permettono di distinguerla dal semplice concorso di persone nel reato, caratterizzato, invece, dall'occasionalità e accidentalità dell'accordo criminoso.

Lo scopo dell'associazione deve essere, anche se non unico e prevalente, quello di realizzare un programma criminoso, cioè la commissione di uno o più reati.

L'art. 24 ter, riferendosi genericamente ai reati di cui all'art. 416 c.p., considera come "ipotesi base" la commissione, in forma organizzata di qualsiasi delitto, ad esclusione di quelli, ritenuti più gravi, di cui all'art. 416 c. 6 c.p. nonché dei delitti previsti dal 407 c. 2 lett. a) n. 5 c.p.

Altre ipotesi aggravate a cui fa riferimento l'art. 24 ter sono quelle in cui i delitti (qualsiasi delitto) vengano commessi in forma associata avvalendosi della forza di intimidazione del sodalizio di tipo mafioso e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, e quella in cui i delitti medesimi vengano commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso.

E' opportuno precisare che è associazione di tipo mafioso quella in cui coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza intimidatrice e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere delitti, nonché per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti ovvero impedire il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri. È punita, inoltre, la condotta di chi agevola l'attività delle associazioni di tipo mafioso o ottiene la promessa di voti in cambio di erogazione di denaro.

Alle fattispecie di illeciti rientranti in questa categoria, l'associazione a delinquere, può avere molteplici finalità, se associato ad altri reati.

Ne deriva che, attraverso lo strumento del reato associativo, potrebbero essere commessi altri illeciti, siano essi espressamente previsti dal Decreto 231 oppure non rientranti tra le fattispecie delittuose che autonomamente comportano la responsabilità amministrativa dell'ente.



In sostanza, nei confronti della Società, l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto potrebbe trovare legittimazione nel "reato mezzo", quale appunto quello associativo di cui all'art. 416 c.p., e non nei "reati fine", che possono essere diversi dai c.d. "reati presupposto" di cui al D. lgs. 231/2001.

C.2. LE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Talune fattispecie rientranti in questa categoria di reato si considerano in astratto non configurabili alla realtà della Società in quanto non sono state individuate specifiche aree di attività a rischio.

Astrattamente applicabile invece l'associazione a delinquere, reato che può avere molteplici finalità, in quanto finalizzato a commettere altri reati.

C.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Amministratori, Dirigenti, Dipendenti della Società nelle aree di attività a rischio, come individuati nella Mappatura in allegato, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito tutti denominati "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di apportare una congrua riduzione alla possibilità di commissione dei reati previsti nel Decreto.

C.4. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI

Si precisa che l'art. 24-ter fa riferimento ai delitti di criminalità organizzata, e non ai reati-fine perseguiti dalle singole associazioni, e che quindi i presidi richiesti dal modello conforme al Decreto sono posti a prevenzione dell'autonomo delitto di associazione vietata, e non dei singoli delitti-fine, costituenti una pleora di fattispecie indefinita e quindi oggettivamente non mappabile.

La fattispecie di reato è ipotizzabile in senso lato per tutti i reati. Quanto ai presidi di controllo atti ad impedire la commissione dei reati-presupposto, si rinvia a quelli già previsti nelle altre parti speciali.

La presente Parte Speciale prevede, comunque, l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- assumere con soggetti che abbiano riportato condanne, anche in primo grado, per uno dei reati previsti dal decreto 231.
- assumere con soggetti che abbiano riportato condanne, anche in primo grado, per reati di stampo mafioso.

Si evidenzia, in ogni caso, che rientrano tra le misure di prevenzione sempre applicabili:

- i principi comportamentali inseriti nel Codice Etico;
- i Principi di Controllo Generali e Specifici indicati nella Parte Generale e Speciale del presente Modello.

La Società, pertanto oltre ai principi sopraccitati, prevede l'espresso obbligo, a carico di tutte le Funzioni Aziendali e dei Partner:

- divieto di promozione, finanziamento o sponsorizzazione di associazioni (anche ONLUS e ONG) attraverso l'attribuzione di appalti/contratti ad appartenenti ad organizzazioni che compiono attività violente con finalità eversive o di terrorismo anche verso uno Stato estero o un organismo internazionale;

-
- divieto di concessione di ospitalità o sostegno abitativo ad appartenenti ad organizzazioni che compiono attività violente con finalità eversive o di terrorismo anche verso uno Stato estero o un organismo internazionale;
 - divieto di concessione di vitto o viveri ad appartenenti ad organizzazioni che compiono attività violente con finalità eversive o di terrorismo anche verso uno Stato estero o un organismo internazionale;
 - divieto di concessione di mezzi di trasporto personali o dell'ente ad appartenenti ad organizzazioni che compiono attività violente con finalità eversive o di terrorismo anche verso uno Stato estero o un organismo internazionale.

Per le attività sensibili identificate dalla Società, previste nella presente parte speciale, sono stati adottati i protocolli di controllo/sistemi di gestione certificati di seguito elencati:

- Codice di condotta
- Gestione degli approvvigionamenti (Allegato B);
- Gestione dei flussi finanziari (Allegato D)
- Gestione degli adempimenti operativi in materia contabile e societaria (Allegato G)
- Gestione commerciale (Allegato H)

PARTE SPECIALE

Sezione “D”

FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

(ART. 25 BIS)

| Rev. | Data | Motivo della revisione | Redazione |
|------|------------|------------------------|-----------------------|
| 0 | 18-05-2021 | Prima emissione | Organo amministrativo |

INDICE

| | |
|---|----------|
| Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento | 1 |
| D.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 BIS DEL DECRETO..... | 3 |
| D.2. LE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO | 5 |
| D.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE | 6 |
| D.4. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI | 7 |

D.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 BIS DEL DECRETO

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede di seguito a fornire una elencazione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25 bis del Decreto introdotto dall'art. 6 della Legge 23 novembre 2001 n. 409, e successivamente integrata dall'art. 15, comma 7, lett. a) n. 4) l. 23 luglio 2009, n. 99, recante "disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese".

L'art. 25 bis del Decreto contempla le seguenti fattispecie di reato:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

I reati in esame rientrano nella categoria dei reati contro la fede pubblica. Oggetto materiale dei reati di cui agli articoli 453, 454, 455 e 457 c.p. è la moneta nazionale ed estera, avente corso legale nello Stato o all'estero, assolvendo alla funzione di mezzo di pagamento; agli effetti della legge penale, sono equiparate alla moneta le carte di pubblico credito (articolo 458 c.p.).

I reati di cui agli art. 459, 460, 461 e 464 sono finalizzati a parificare i valori di bollo alle monete, punendone la loro falsificazione, l'introduzione nello Stato, l'acquisto, la

detenzione o la messa in circolazione, la contraffazione, l'alterazione e l'utilizzo di valori contraffatti o alterati.

In relazione ai reati di cui agli art. 473 e 474 c.p., le condotte incriminate, in seguito alle quali, in presenza degli altri presupposti, sorge la responsabilità ex D.Lgs n. 231/2001, sono costituite dalla contraffazione, alterazione o uso, di marchi o altri segni distintivi, modelli, disegni o brevetti, nazionali o esteri, di prodotti industriali, potendo conoscere l'esistenza di altrui titoli di proprietà industriale sugli stessi, a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale, nonché introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, vendita o messa in circolazione, al fine di trarne profitto, dei prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati.

Condizione necessaria affinché si perfezionino le figure di reato in esame è che le condotte vengano poste in essere potendo conoscere, con l'ordinaria diligenza, l'esistenza di altrui titoli di proprietà industriale, titoli in conformità con le norme nazionali, comunitarie o internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

D.2. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Talune fattispecie rientranti in questa categoria di reato si considerano in astratto non configurabili alla realtà della Società in quanto non sono state individuate specifiche aree di attività a rischio, e, peraltro, per la realizzazione dell'illecito è necessario che si ponga in essere una condotta materiale concretamente incompatibile con il tipo di attività svolta dall'Azienda e comunque mai con vantaggio o nell'interesse delle stessa.

Astrattamente applicabili, invece, alcune fattispecie di reato – presupposto, come meglio illustrato nelle tabelle di valutazione del rischio di commissione.

D.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale, come tutte le altre parti del MOG, ha validità nell'intero ambito aziendale e vi è l'obbligo diffuso di rispetto delle prescrizioni in essa contenute.

In particolare sono considerati diretti destinatari delle disposizioni i soggetti di seguito indicati.

- Organo amministrativo
- Direttore Generale
- Responsabile amministrativo (funzione di Gruppo)
- Responsabile area ricerca e sviluppo (funzione di Gruppo)
- Responsabile area acquisti (funzione di Gruppo)

I Destinatari della presente parte speciale devono essere di fatto individuati vagliando anche le eventuali attività oggetto di contratti di appalto di servizi infragruppo.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di apportare una congrua riduzione alla possibilità di commissione dei reati previsti nel Decreto.

D.4. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 bis del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Si evidenzia che rientrano tra le misure di prevenzione sempre applicabili:

- i principi comportamentali inseriti nel Codice Etico;
- i Principi di Controllo Generali indicati nella Parte Generale del presente Modello.

La presente Parte Speciale definisce, inoltre, i seguenti **Principi di Controllo Specifici** prevedendo:

D1 Acquisito prodotti/opere tutelate da proprietà industriale: deve essere adottata una procedura aziendale che, nell'ambito dell'acquisizione di prodotti/opere tutelati da diritti di proprietà industriale, preveda l'inserimento di clausole contrattuali contenenti l'attestazione del fornitore:

- di essere il legittimo titolare dei diritti
- delle opere tutelate dal diritto d'autore oggetto di cessione ovvero di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi;
- di agire nel rispetto delle normative applicabili nel corso delle attività di cessione di beni tutelati da diritti di proprietà industriale di qualsivoglia natura ivi inclusi i titoli/diritti medesimi;
- che i diritti di utilizzo e/o di sfruttamento delle opere industriali e/o intellettuali, oggetto di cessione o di concessione in uso, non violano alcun diritto di proprietà industriale/intellettuale in capo a terzi;
- a tenere indenne l'Ente da qualsivoglia danno o pregiudizio che dovesse derivare per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione.

Per le attività sensibili identificate dalla Società, previste nella presente parte speciale, sono stati adottati i protocolli di controllo/sistemi di gestione certificati di seguito elencati:

- Codice di condotta
- Gestione degli approvvigionamenti (Allegato B)
- Gestione dei flussi finanziari (Allegato D)
- Gestione degli adempimenti operativi in materia contabile e societaria (Allegato G)
- Gestione commerciale (Allegato H)

PARTE SPECIALE

Sezione “E”

DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO

(ART. 25 BIS -1)

| Rev. | Data | Motivo della revisione | Redazione |
|------|------------|------------------------|-----------------------|
| 0 | 18-05-2021 | Prima emissione | Organo amministrativo |

INDICE

| | |
|---|----------|
| Delitti contro l'industria e il commercio | 1 |
| E.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 BIS-1 DEL DECRETO..... | 3 |
| E.2. LE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO | 6 |
| E.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE..... | 7 |
| E.4. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI | 8 |

E.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 BIS-1 DEL DECRETO

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede di seguito a fornire una elencazione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25 bis-1 del Decreto introdotto dalla legge n. 99 del 23/07/09.

L'art. 25 bis-1 del Decreto contempla le seguenti fattispecie di reato:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà (517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Tali reati fanno riferimento a fattispecie che turbano la libertà e la concorrenza dell'industria e del commercio o a frodi nell'esercizio del commercio tramite ad es. la vendita di sostanze non genuine o con segni mendaci, l'usurpazione di titoli di proprietà industriale, la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. In particolare:

- art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio
- art. 513-bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Questi due reati mirano a tutelare il regolare svolgimento dell'attività imprenditoriale, nell'interesse dell'economia nazionale, sanzionando comportamenti violenti, minacciosi o fraudolenti che ostacolano o influiscano negativamente sull'attività medesima e sulla libera concorrenza.

- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514).
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.).

Per quanto attiene ai reati di cui agli articoli 514 e 517 ter c.p. si rinvia alle definizioni riportate nel paragrafo precedente a proposito delle fattispecie di cui agli articoli 473 e 474 c.p., con la precisazione che l'art. 514 c.p. richiede, per il suo perfezionamento, il "pregiudizio all'industria nazionale" come conseguenza della vendita o messa in circolazione di prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati. Gli interessi tutelati da queste due norme sono rispettivamente il regolare svolgimento delle attività imprenditoriali e i diritti su marchi e altri segni distintivi.

- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.).

Il reato di cui all'art. 515 c.p. tutela l'interesse dell'ordinamento allo svolgimento dell'attività imprenditoriale secondo onestà e correttezza. La condotta consiste nel consegnare al cliente, sulla base di previsioni contrattuali, una cosa mobile completamente diversa da quella pattuita, ovvero con caratteristiche (quantità, qualità origine o provenienza) diverse da quelle pattuite.

- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.).

L'interesse tutelato dall'art. in questione è individuato nella buona fede degli scambi commerciali ovvero nell'onesto svolgimento dell'attività di impresa. Oggetto materiale del reato sono le sostanze non genuine, cioè le sostanze contraffatte o alterate, ossia quelle prodotte con sostanze diverse da quelle di norma utilizzate oppure quelle modificate nella loro composizione chimica o nelle proprie caratteristiche strutturali.

- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.).

Il reato di cui all'art. 517 c.p. posto a tutela dei consumatori e della correttezza e onestà degli scambi commerciali, si perfeziona allorquando venga messo in circolazione un'opera dell'ingegno o prodotti o servizi con nomi, marchi o altri segni distintivi tali da indurre l'acquirente in inganno sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto o servizio.

- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517- quater c.p.).

La fattispecie si pone in un'ottica di tutela delle c.d. "indicazioni geografiche", viste non solo come una garanzia di qualità del prodotto, ma come un elemento di scelta da parte del consumatore, che propende per l'acquisto di un prodotto anche in base alla sua provenienza.

E.2. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Talune fattispecie rientranti in questa categoria di reato si considerano in astratto non configurabili alla realtà della Società in quanto non sono state individuate specifiche aree di attività a rischio.

Non ricorrono, infatti, i presupposti per la commissione dei reati quali essere un produttore di sostanze alimentari o di prodotti agroalimentari.

Astrattamente applicabili, invece, alcune fattispecie di reato – presupposto, come meglio illustrato nelle tabelle di valutazione del rischio di commissione.

E.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale, come tutte le altre parti del MOG, ha validità nell'intero ambito aziendale e vi è l'obbligo diffuso di rispetto delle prescrizioni in essa contenute.

In particolare sono considerati diretti destinatari delle disposizioni i soggetti di seguito indicati.

- Organo amministrativo
- Direttore Generale
- Responsabile amministrativo (funzione di Gruppo)
- Responsabile acquisti (funzione di Gruppo)

I Destinatari della presente parte speciale devono essere di fatto individuati vagliando anche le eventuali attività oggetto di contratti di appalto di servizi infragruppo.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di apportare una congrua riduzione alla possibilità di commissione dei reati previsti nel Decreto.

E.4. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 bis - 1 del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Si evidenzia che rientrano tra le misure di prevenzione sempre applicabili:

- i principi comportamentali inseriti nel Codice Etico;
- i Principi di Controllo Generali indicati nella Parte Generale del presente Modello.

Per le attività sensibili identificate dalla Società, previste nella presente parte speciale, sono stati adottati i protocolli di controllo/sistemi di gestione certificati di seguito elencati:

- Codice di condotta
- Gestione degli approvvigionamenti (Allegato B)
- Gestione dei flussi finanziari (Allegato D)
- Gestione degli adempimenti operativi in materia contabile e societaria (Allegato G)
- Gestione commerciale (Allegato H)

PARTE SPECIALE

Sezione "F"

REATI SOCIETARI

(ART. 25 TER)

| Rev. | Data | Motivo della revisione | Redazione |
|------|------------|------------------------|-----------------------|
| 0 | 18-05-2021 | Prima emissione | Organo amministrativo |

INDICE

| | |
|--|----------|
| Reati Societari..... | 1 |
| F.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI (ART. 25 TER DEL DECRETO) | 3 |
| F.2. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO | 6 |
| F. 3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE | 7 |
| F.4. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI..... | 8 |

F.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI (ART. 25 TER DEL DECRETO)

Il decreto 11 aprile 2002, n. 61 ha previsto l'inserimento nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dell'art. 25-ter (Reati societari), che introduce specifiche sanzioni a carico dell'ente "in relazione a reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica".

Caratteristica principale dei reati societari è la loro natura di reati propri, ossia di reati che possono essere commessi solo da soggetti che hanno una particolare qualifica soggettiva. Più precisamente, a seconda della disposizione presa in considerazione, soggetti attivi dei reati societari possono essere: gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori, i soci conferenti, i responsabili della revisione e, per effetto della legge 262/2005, i dirigenti delle società con azioni quotate preposti alla redazione dei documenti contabili societari.

le fattispecie di reato previste dall'art. 25 ter sono:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.);
- indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 co. 3 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

I reati sopraccitati, per semplicità, possono essere classificati in:

a) falsità (artt. da 2621 a 2624 c.c.)

b) tutela penale del capitale sociale e del patrimonio:

- Indebita restituzione di conferimenti, Art. 2626.
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve, Art. 2627.
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, Art. 2628.
- Operazioni in pregiudizio dei creditori, Art. 2629.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi, Art. 2629 bis.

La norma in esame riguarda le società con titoli quotati nei mercati regolamentati italiani o di un altro Stato dell'UE o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ovvero di soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi del T.U.B. o del T.U.F., ovvero del Codice delle Assicurazioni Private. La condotta consiste nella violazione degli obblighi di cui all'art. 2391 c. 1 c.c.

- Formazione fittizia del capitale, Art. 2632.
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, Art. 2633.

Si tratta di un reato proprio dei liquidatori.

c) Altri illeciti:

- Impedito controllo, Art. 2625.

È un illecito sanzionato penalmente nel solo caso del danno ai soci, che è proprio degli amministratori e consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione.

- Illecita influenza sull'assemblea, Art. 2636.

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Soggetti attivi non sono soltanto gli amministratori, trattandosi di reato comune, ma nella sostanza si può ipotizzare che soltanto i soci (evidentemente di relativo peso) possano essere ulteriori soggetti attivi del reato.

- Aggiotaggio, Art. 2637.

Il reato di aggioaggio presuppone operazioni distorsive di strumenti finanziari di società non quotate. La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, Art. 2638. Viene così completata secondo il legislatore la tutela penale dell'informazione societaria, in questo caso nella sua destinazione alle autorità di vigilanza settoriali (secondo un diffuso orientamento, non solo Consob, Banca d'Italia, Isvap, COVIP, ma anche Autorità garante della concorrenza e del mercato, Garante della privacy, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture etc.).

- Corruzione tra privati, Art. 2635 co. 3 c.c.

A seguito della riforma introdotta dalla l. n. 3/2019 il reato è perseguibile d'ufficio.

- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 –bis c.c.).
- La norma prevede che chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti indicati nella norma, incluso chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive. A seguito della riforma introdotta dalla l. n. 3/2019 il reato è perseguibile d'ufficio.

F.2. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

I reati sopra esposti sembrano trovare applicazione nel contesto della Società. Fanno eccezione i reati esclusivamente applicabili a società quotate (Artt. 2622 e 2629 bis c.c.) o a società, anche non quotate, che emettono strumenti finanziari (Art. 2637).

Complessivamente il bilancio, per sua natura, contiene numerose stime e valutazioni che, seppur tecnicamente esplicitate dalla funzione amministrativa, derivano in realtà da processi di determinazione che coinvolgono le diverse funzioni aziendali: di conseguenza gli ambiti in cui si possono realizzare le fattispecie di reato in questione attraversano trasversalmente l'intera organizzazione aziendale.

Da sottolineare anche gli obblighi di comunicazione verso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e che possono generare responsabilità ai sensi dell'art. 2638 c.p.

Pertanto, in relazione a ciascuna delle tipologie di reati sopra descritte possono delinearsi le seguenti aree a rischio sulla base di mere ipotesi di comportamenti delittuosi nell'ambito del processo aziendale di riferimento:

1. Predisposizione dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, nonché nel caso di rilascio di attestazioni richieste dalla legge;
2. Gestione dei rapporti con soci, Società di revisione e Collegio Sindacale;
3. Rapporti con le Autorità di Vigilanza;

Per ognuna delle citate aree di attività ritenute a rischio sono stati identificati i processi aziendali e i controlli per ridurre il rischio dei comportamenti illeciti.

F. 3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale, come tutte le altre parti del MOG, ha validità nell'intero ambito aziendale e vi è l'obbligo diffuso di rispetto delle prescrizioni in essa contenute.

In particolare sono considerati diretti destinatari delle disposizioni i soggetti di seguito indicati.

- Organo amministrativo
- Direttore Generale
- Responsabile amministrativo (funzione di Gruppo)
- Responsabili di funzione (anche funzioni di Gruppo)

Per quanto concerne gli amministratori, direttori generali ed i liquidatori, la legge equipara a coloro che sono formalmente investiti di tali qualifiche anche i soggetti che svolgono tali funzioni "di fatto". Ai sensi dell'art. 2639 c.c., infatti, dei reati societari previsti dal codice civile, risponde sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

I Destinatari della presente parte speciale devono essere di fatto individuati vagliando anche le eventuali attività oggetto di contratti di appalto di servizi infragruppo.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di apportare una congrua riduzione alla possibilità di commissione dei reati previsti nel Decreto.

F.4. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 ter del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Si evidenzia che rientrano tra le misure di prevenzione sempre applicabili:

- i principi comportamentali inseriti nel Codice Etico;
- i Principi di Controllo Generali indicati nella Parte Generale del presente Modello.

La Società, pertanto oltre ai principi sopraccitati, prevede l'espresso obbligo, a carico di tutte le Funzioni Aziendali e dei Partner, di:

- di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- di assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché, la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- di effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

La presente Parte Speciale definisce, inoltre, i seguenti **Principi di Controllo Specifici**:

-
- F1 Procedure contabili:** devono esistere ed essere diffusi al personale coinvolto in attività di predisposizione dei documenti contabili, procedure aziendali che definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e delle modalità operative per la loro contabilizzazione.
- F2 Istruzioni di chiusura contabile:** devono esistere istruzioni rivolte alle funzioni aziendali, con cui si stabilisca quali dati e notizie debbano essere forniti all'Amministrazione in relazione alle chiusure annuali (per i documenti contabili societari), con quali modalità e la relativa tempistica.
- F3 Contratto di servizio:** deve esistere di un modello di servizio previsto contrattualmente tra la Società e la società di servizi incaricata, che preveda ruoli, responsabilità nel caso in cui la predisposizione dei documenti contabili societari sia eseguita in outsourcing.
- F4 Lettere di attestazione:** il legale rappresentante della Società e il responsabile amministrativo devono rilasciare le lettere che attestano la corrispondenza dei dati e delle informazioni fornite ai fini della redazione dei documenti contabili societari alle risultanze documentali, ai libri e dalle scritture contabili al soggetto incaricato del controllo ex art. 2409 bis codice civile.
- F5 Conservazione del fascicolo di bilancio, degli altri documenti contabili societari e dei documenti su operazioni straordinarie:** deve esistere un documento organizzativo che determina le regole che identificano ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio e degli altri documenti contabili societari dalla loro formazione ed eventuale approvazione del Consiglio di Amministrazione al deposito e pubblicazione (anche informatica) dello stesso e alla relativa archiviazione.
- F6 Gestione del verbale d'assemblea:** deve esistere un documento organizzativo che identifica ruoli e responsabilità, relativamente alla trascrizione ed archiviazione del verbale d'assemblea.

F7 deve essere adottato e attuato una procedura che disponga la richiesta preventiva a tutti i partecipanti alla riunione di un Consiglio di Amministrazione di dichiarare, all'apertura della riunione, **la sussistenza di interessi la cui comunicazione sia richiesta nelle forme prescritte dall'art. 2391 comma 1 c.c.**

F8 Selezione degli organi di controllo ex artt. 2403 e 2409 bis c.c. e loro indipendenza nel mandato: deve esistere uno strumento normativo che regolamenti le fasi di selezione degli organi di controllo e devono esistere regole per mantenerne l'indipendenza dello stesso nel periodo del mandato.

In ogni caso, si specifica che nell'ambito dei suddetti presidi è fatto comunque divieto di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere la comunicazione di dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, in qualsiasi forma non specificamente ricompresa fra quelle qui di seguito descritte;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni o quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di società o di aumento del capitale sociale;
- distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione dell'Ente, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque

-
- costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
 - omettere di effettuare, con la dovuta qualità e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa di settore nei confronti delle Autorità di Vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
 - esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti, in relazione alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società;
 - porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

Per le attività sensibili identificate dalla Società, previste nella presente parte speciale, sono stati adottati i protocolli di controllo/sistemi di gestione certificati di seguito elencati:

- Codice di condotta
- Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD)
- Gestione dei flussi finanziari (Allegato D)
- Gestione degli adempimenti operativi in materia contabile e societaria (Allegato G)
- Gestione sicurezza informatica (Allegato M)

Per alcune fattispecie di reato, ovvero corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati, dettagliatamente indicate nella valutazione dei rischi, si aggiungono anche:

-
- Gestione degli approvvigionamenti (Allegato B)
 - Gestione del personale, dei rimborsi spese ed utilità ai dipendenti e amministratori (Allegato F)
 - Gestione delle erogazioni liberali, degli omaggi e delle spese di rappresentanza (Allegato E)

PARTE SPECIALE

Sezione "G"

DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

(ART. 25 QUATER)

| Rev. | Data | Motivo della revisione | Redazione |
|------|------------|------------------------|-----------------------|
| 0 | 18-05-2021 | Prima emissione | Organo amministrativo |

INDICE

| | |
|--|----------|
| Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico | 1 |
| G.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 QUATER DEL DECRETO..... | 3 |
| G.2. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO | 5 |
| G.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE..... | 6 |
| G.4. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI | 7 |

G.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 QUATER DEL DECRETO

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25 quater del Decreto introdotto con l'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7, recante "Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno".

L'articolo 25-quater non elenca specificamente i reati per i quali è prevista la responsabilità dell'ente, limitandosi a fare un rinvio generale "aperto" a tutte le ipotesi attuali e future di reati aventi finalità terroristiche od eversive previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le principali fattispecie di reato presenti nel nostro ordinamento sono le seguenti:

- associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione all'ordine democratico (Art. 270 bis c.p.);
- assistenza agli associati (Art. 270 ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270 quater c.p.);
- organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.)
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270 quinquies c.p.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.)
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.)
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (Art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (Art. 280 bis c.p.);
- atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (Art. 289 bis c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo Titolo I, Libro II del codice penale (artt. 241 e segg. c.p., artt. 276 e segg. c.p.), (Art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- istigazione a delinquere (art. 414, c. 4 c.p.)

-
- violazioni previste dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (New York, 9 dicembre 1999);

Le norme in questione sono espressione di una politica di prevenzione e repressione del fenomeno terroristico interno e internazionale.

Talune fattispecie conferiscono rilevanza penale ad una serie di comportamenti illeciti relativi alle associazioni finalizzate al terrorismo ed alla sovversione violenta dell'ordine costituzionale e democratico.

Molti reati presupposto possono essere commessi individualmente.

G.2. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

I reati afferenti a tale categoria sembrano in astratto non configurabili nella Società in quanto, per la loro commissione, deve realizzarsi una condotta non compatibile con l'attività svolta nonché con la natura societaria.

In relazione a ciascuna delle tipologie di reati sopra descritte sono state individuate aree di attività a basso rischio indicate nella mappa di valutazione del rischio.

G.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Amministratori, Dirigenti, Dipendenti della Società nelle aree di attività a rischio, come individuati nella Mappatura in allegato, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito tutti denominati "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

G.4. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI

Non essendo state individuate delle specifiche aree di attività a rischio, si possono richiamare i seguenti presidi a riduzione del rischio di commissione del reato.

- Codice di condotta
- Gestione degli adempimenti operativi in materia contabile e societaria (Allegato G)

Sono, inoltre, sempre applicabili le misure di prevenzione previste da:

- i principi comportamentali inseriti nel Codice Etico;
- i Principi di Controllo Generali indicati nella Parte Generale del presente Modello.

La presente Parte Speciale prevede, in ogni caso, l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

PARTE SPECIALE

Sezione "H"

PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

(ART. 25 QUATER – 1)

| Rev. | Data | Motivo della revisione | Redazione |
|------|------------|------------------------|-----------------------|
| 0 | 18-05-2021 | Prima emissione | Organo amministrativo |

INDICE

| | |
|---|----------|
| Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili..... | 1 |
| H.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL' ART. 25 QUATER-1 DEL DECRETO..... | 3 |
| H.2. LE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO | 4 |
| H.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE..... | 5 |
| H.4. PRESID DI CONTROLLO PRESCRITTI | 6 |

H.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL' ART. 25 QUATER-1 DEL DECRETO

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25 quater-1 del Decreto introdotto con l'art. 8 della Legge 9 gennaio 2006 n. 7, recante "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile".

L'art. 25 quater-1 del Decreto prevede una fattispecie di reato per le ipotesi previste all'art. 583 bis c.p., descritta nella tabella dei reati, consistente nel cagionare una mutilazione degli organi genitali femminili, in assenza di esigenze terapeutiche.

H.2. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

La legge in esame interviene sul criterio oggettivo di imputazione, si prevede infatti la punibilità dell'ente "nella cui struttura" è commesso il delitto.

In relazione alla tipologia di reato sopra descritto **non sono state individuate specifiche aree di attività a rischio.**

H.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Pur non essendo considerato un reato commissibile nell'ambito dell'attività della Società, la presente Parte Speciale individua nelle figure Apicali e nei Dipendenti della Società, nonché nei Collaboratori esterni e Partner, già definiti nella Parte Generale, i Destinatari della stessa.

H.4. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI

Non essendo state individuate delle specifiche aree di attività a rischio, non sono stati previsti dei Principi di Controllo Specifici.

Sono, tuttavia, sempre applicabili le misure di prevenzione previste da:

- i principi comportamentali inseriti nel Codice Etico;
- i Principi di Controllo Generali indicati nella Parte Generale del presente Modello.

La presente Parte Speciale prevede, in ogni caso, l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

PARTE SPECIALE

Sezione "I"

DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

(ART. 25 QUINQUIES)

| Rev. | Data | Motivo della revisione | Redazione |
|------|------------|------------------------|-----------------------|
| 0 | 18-05-2021 | Prima emissione | Organo amministrativo |

INDICE

| | |
|---|----------|
| Delitti contro la personalità individuale | 1 |
| I.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 QUINQUIES DEL DECRETO..... | 3 |
| I.2. LE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO | 6 |
| I.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE..... | 7 |
| I.4. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI..... | 8 |

I.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 QUINQUIES DEL DECRETO

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-quinquies D.Lgs 231/2001 sono le seguenti:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

I reati in oggetto riguardano la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la detenzione di materiale pornografico e le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile e sono stati introdotti nell'ordinamento dalla legge 3 agosto 1998, n. 269, recante "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù". A questi si aggiungono, inoltre, i reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, tratta di persone, acquisto ed alienazione di schiavi sostituiti integralmente dalla legge 11 agosto 2003, n. 228, recante "Misure contro la tratta di persone".

Le norme contenute negli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (Tratta di persone) e 602 c.p. (Acquisto e alienazione di schiavi), costituiscono una misura di contrasto al traffico di persone. Tale fenomeno ha creato un rilevante allarme sociale e ha indotto il legislatore ad introdurre, con la L. n. 228/2003, una nuova disciplina che ha superato i precedenti problemi interpretativi sulla definizione di assoggettamento assimilabile alla schiavitù e ha recepito le indicazioni contenute nel protocollo adottato dall'ONU alla conferenza di Palermo del 2000, in tema di prevenzione e repressione del fenomeno della tratta di persone. Occorre ricordare che tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche, in ottica di concorso in reato, a chi consapevolmente contribuisce in modo obiettivamente rilevante alla medesima condotta. È infine opportuno evidenziare che il concorso in questi casi

può essere costituito dal procacciamento diretto o indiretto (i.e. attraverso un fornitore terzo di prodotti/servizi) della forza lavoro ridotta o mantenuta in condizioni di schiavitù/servitù e/o alimentata dal traffico di migranti.

Per quanto attiene alle fattispecie di cui agli artt. 600-bis (Prostituzione minorile), 600-ter (Pornografia minorile), 600 quater (Detenzione di materiale pornografico), 600 quater1 (Pornografia virtuale) 600-quinquies (Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), esse attengono e presidiano con la sanzione penale comportamenti attinenti alla prostituzione minorile e riguardanti il materiale cd. pedopornografico, anche quello virtuale, cioè realizzato mediante elaborazioni grafiche che fanno apparire come vere situazioni non reali (art. 600 quater 1c.p.).

I primi comportamenti sono costituiti dal persuadere taluno a prostituirsi, agevolare o sfruttare l'esercizio della prostituzione, nonché dal compimento di atti sessuali con minori.

La seconda categoria di condotte è costituita dalla realizzazione di esibizioni pedopornografiche o produzione di materiale pedopornografico, induzione di minori a partecipare ad esibizioni pedopornografiche, commercio, divulgazione, distribuzione, diffusione, pubblicizzazione, anche per via telematica, di materiale pedopornografico o divulgazione di notizie o di informazioni finalizzate all'adescamento o sfruttamento sessuale di minori, nonché la detenzione, l'offerta o la cessione a terzi, anche a titolo gratuito, di materiale pedopornografico. In relazione, infine, al reato di cui all'art. 600-quinquies Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, la prima sentenza in materia della Corte di Cassazione (del 20/09/2011) chiarisce che tale reato, non necessariamente ristretto agli operatori turistici, rientra nella categoria dei reati di mera condotta e di pericolo astratto, perché tende a prevenire, con la previsione della punizione di talune condotte in via decisamente anticipata, tutto ciò che agevola l'incontro tra domanda e offerta di scambi sessuali con minori.

Gli interessi tutelati dalle norme in questione sono quelli della libertà individuale e della incolumità dei minori, mediante l'adozione di misure di contrasto ai comportamenti illeciti che possono porre in pericolo o danneggiare il processo di maturazione psico-fisica ed emotiva dei minori medesimi.

L'art. 603-bis c.p., introdotto dal d.l. 13 agosto 2011, n. 138, con mod. dalla l. 14 settembre 2011, n. 148, e successivamente riformato dalla l. 26 ottobre 2016, n. 199,

prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Precisa la stessa norma che, ai soli fini della disposizione in questione, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro. La previsione ha un ambito applicativo molto più ampio del concetto di caporalato come inteso in senso mediatico, abbracciando tutte le forme di sfruttamento descritte dalla disposizione.

I.2. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Gli illeciti appartenenti a tale categoria sono configurabili nella Società solo per alcune tipologie di reato, in quanto per la loro realizzazione è necessario che si ponga in essere una condotta materiale in alcuni casi concretamente incompatibile con il tipo di attività svolta dall'Azienda e comunque difficilmente con vantaggio o nell'interesse della stessa.

In relazione alla tipologia di reato sopra descritto, in particolare in riferimento all'art. 603-bis c.p., sono state individuate specifiche aree di attività a rischio, per alcune delle quali si rinvia alla Parte Speciale Sezione M del MOG e al DVR.

I.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale, come tutte le altre parti del MOG, ha validità nell'intero ambito aziendale e vi è l'obbligo diffuso di rispetto delle prescrizioni in essa contenute.

In particolare sono considerati diretti destinatari delle disposizioni i soggetti di seguito indicati.

- Organo amministrativo
- Responsabile risorse umane (funzione di gruppo)
- Datore di lavoro
- Altre figure definite ai fini della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex del d.lgs. n. 81 del 2008

I Destinatari della presente parte speciale devono essere di fatto individuati vagliando anche le eventuali attività oggetto di contratti di appalto di servizi infragruppo.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di apportare una congrua riduzione alla possibilità di commissione dei reati previsti nel Decreto.

I.4. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI

Si evidenzia che rientrano tra le misure di prevenzione sempre applicabili:

- i principi comportamentali inseriti nel Codice Etico;
- i Principi di Controllo Generali indicati nella Parte Generale del presente Modello;
- le procedure previste ai fini della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La presente Parte Speciale prevede, in ogni caso, l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- effettuare la selezione del personale sulla base di indicazioni provenienti da soggetti pubblici o privati privi di idonee credenziali o non istituzionali.

La presente Parte Speciale definisce, inoltre, i seguenti **Principi di Controllo Specifici**:

A5 procedure di approvvigionamento beni, lavori e/o servizi: esistono strumenti normativi relativi al processo di approvvigionamento di beni, lavori e/o servizi che prevedono:

- trasparenza e identificazione dei ruoli;
- procedure che disciplinano la scelta della modalità di approvvigionamento da adottare (fornitore unico, utilizzo di liste di fornitori qualificati, ecc);
- un modello di valutazione delle offerte (tecniche/economiche) improntato alla trasparenza ed alla maggiore limitazione possibile di criteri di soggettività;
- le condizioni di urgenza in relazione alle quali si può commissionare direttamente la fornitura e devono essere definiti adeguati strumenti autorizzativi e di monitoraggio (report sottoposti ad adeguato livello gerarchico);
- le modalità di archiviazione della documentazione relativa alla fornitura;

A6 in caso di appalto, che si tenga conto dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori, ivi inclusi i requisiti di carattere generale, morale e di onorabilità e che si definiscano ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio sul rispetto delle normative di ambiente, salute, sicurezza e igiene da parte dei fornitori nonché sulle attività da questi effettuate nei confronti dei sub-appaltatori in merito al rispetto delle suddette normative;

Per le attività sensibili identificate dalla Società, previste nella presente parte speciale, sono stati adottati i protocolli di controllo/sistemi di gestione certificati di seguito elencati:

- Codice di condotta
- Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD)
- Sistema di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81 del 2001)

PARTE SPECIALE

Sezione “L”

REATI E ILLECITI AMMINISTRATIVI DI “MARKET ABUSE”

(ART. 25 SEXIES)

| Rev. | Data | Motivo della revisione | Redazione |
|------|------------|------------------------|-----------------------|
| 0 | 18-05-2021 | Prima emissione | Organo amministrativo |

INDICE

| | |
|--|----------|
| Reati e illeciti amministrativi di “Market Abuse” | 1 |
| L.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL’ART. 25 SEXIES DEL DECRETO..... | 3 |
| L.2. LE AREE DI ATTIVITA’ A RISCHIO | 4 |
| L.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE..... | 5 |
| L.4. PRESIDI CONTROLLO PRESCRITTI | 6 |

L.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 SEXIES DEL DECRETO

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25 sexies del Decreto introdotto dall'art. 9 della Legge n. 62 del 18 aprile 2005 che recepisce le Direttive CEE relative all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato.

- Abuso di informazioni privilegiate (d.lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184)
- Manipolazione del mercato (d.lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).

L'art. in oggetto fa riferimento alle fattispecie di "Abuso di informazioni privilegiate" e di "Manipolazione del mercato", previste dal D.Lgs 24.2.1998, n. 58, "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria", applicabili in relazione alle attività aventi ad oggetto strumenti finanziari.

La disciplina è stata modificata con dl.gs. 10 agosto 2018, n. 107.

L.2. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Tale categoria di illeciti sono configurabili nella Società non in via diretta in quanto Ente non quotate sul mercato regolamentato e non partecipato da società quotate nel mercato regolamentato, ma solo indirettamente.

In relazione alle tipologie di reato sopra descritto sono state individuate aree di attività a rischio con bassi indici di rischio.

L.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale, come tutte le altre parti del MOG, ha validità nell'intero ambito aziendale e vi è l'obbligo diffuso di rispetto delle prescrizioni in essa contenute.

In particolare sono considerati diretti destinatari delle disposizioni i soggetti di seguito indicati.

- Organo amministrativo

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di apportare una congrua riduzione alla possibilità di commissione dei reati previsti nel Decreto.

L.4. PRESIDI CONTROLLO PRESCRITTI

In considerazione del basso indice di rischio, non sono stati previsti dei Principi di Controllo Specifici.

Sono, tuttavia, sempre applicabili le misure di prevenzione previste da:

- i principi comportamentali inseriti nel Codice Etico;
- i Principi di Controllo Generali indicati nella Parte Generale del presente Modello;

La presente Parte Speciale prevede, in ogni caso, l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

PARTE SPECIALE

Sezione “M”

**REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O
GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONI DELLE NORME
ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE
SUL LAVORO**
(ART. 25 SEPTIES)

| Rev. | Data | Motivo della revisione | Redazione |
|------|------------|------------------------|--------------------------|
| 0 | 18-05-2021 | Prima emissione | Organo amministrativo |

INDICE

| | |
|---|----------|
| Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazioni delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro..... | 1 |
| M.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 SEPTIES DEL DECRETO..... | 3 |
| M.2. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO | 6 |
| M.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE..... | 7 |
| M.4. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI | 8 |

M.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 SEPTIES DEL DECRETO

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-septies D.Lgs 231/2001 sono le seguenti:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.).
- Lesioni personali colpose (art. 590, co. 3, c.p.).

La legge 3 agosto 2007 n. 123, "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia", ha introdotto l'articolo 25-septies nel decreto legislativo 231/2001, per estendere la responsabilità amministrativa degli enti ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 3° comma del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Successivamente, il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (cosiddetto Testo Unico Sicurezza) ha modificato i profili sanzionatori della responsabilità dell'ente ed introdotto nuove disposizioni in tema di modelli organizzativi idonei a prevenire i reati in esame.

Le norme in esame tutelano la vita e l'incolumità dei lavoratori. In particolare, viene sanzionata penalmente l'inosservanza di precetti cautelari contenuti nelle norme in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro e malattie professionali, a seguito della quale si verificano la morte o lesioni gravissime o gravi del lavoratore.

L'attività lavorativa presenta dei rischi che l'ordinamento mira ad evitare, prescrivendo delle cautele idonee a contenere il pericolo insito nell'attività lavorativa stessa.

L'obbligo di osservare le regole cautelari ricade su determinati soggetti, anche terzi, che assumono la c.d. "posizione di garanzia".

Secondo la giurisprudenza prevalente, i soggetti passivi dei reati in esame sono, non solo i lavoratori, ma anche i terzi che si trovino in un luogo di lavoro in cui si richiede di conformarsi alle regole di cautela predisposte per prevenire ed evitare infortuni sul lavoro.

I soggetti attivi dei reati in esame sono, in sostanza, i destinatari delle norme antinfortunistiche, titolari degli obblighi di sicurezza, previsti dal D.Lgs 81/2008 (Datore di lavoro, dirigenti, preposti, responsabile del servizio di protezione e prevenzione, addetti squadre primo soccorso ed antincendio, ecc.) chiamati a rispondere penalmente delle loro inosservanze, in quanto assumono una posizione di garanzia rispetto al bene giuridico tutelato, ossia una posizione di controllo sulle fonti di rischio.

Da sottolineare il principio di effettività da tempo affermato dalla giurisprudenza, secondo cui l'individuazione dei soggetti destinatari della normativa in tema di infortuni sul lavoro deve essere operata sulla base dell'effettività e concretezza delle mansioni e dei ruoli svolti. Ne consegue che chiunque eserciti, anche di fatto, i poteri giuridici propri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, è destinatario della relativa posizione di garanzia e, quindi, dei connessi obblighi e sanzioni.

L'articolo 25 septies del Decreto ricollega il sorgere della responsabilità amministrativa degli enti non a tutte le ipotesi di omicidio colposo previste dall'art. 589 c.p., ma soltanto a quelle violazioni (art. 589 c. 2 c.p.) commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Ipotesi più grave è, invece, quella prevista dal c. 1 dello stesso articolo, secondo il quale sono previste sanzioni pecuniarie più gravi se l'omicidio colposo viene commesso con violazione dell'articolo 55 comma 2 del D.Lgs 81/2008, e riguarda la mancata valutazione dei rischi e la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi in particolari categorie di aziende: stabilimenti con presenza di sostanze pericolose, centrali termoelettriche, impianti ed installazioni nucleari, aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, industrie estrattive con oltre 50 lavoratori, strutture di ricovero e di cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori, aziende con esposizione dei lavoratori ad agenti biologici che possono causare malattie gravi in soggetti umani, che presentano un rischio di propagazione nella comunità, ad atmosfere esplosive, a cancerogeni mutageni e con attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto, ovvero per i cantieri temporanei o mobili caratterizzati dalla compresenza di più imprese con entità presunta di lavoro non inferiore a 200 uomini-giorno.

Anche per quanto attiene alle lesioni personali colpose, l'art. 25 septies del decreto ricollega il sorgere della responsabilità a carico dell'ente, per la sola ipotesi di delitto di lesioni gravi o gravissime commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

L'art. 583 c.p. definisce gravi le lesioni se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo di vita la persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, nonché se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima, invece, se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto,

o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo, perdita della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

M.2. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Le ipotesi di reato di cui all'art. 25-septies nel contesto della Società possono presentarsi in vari ambiti.

Il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro riveste oggi un ruolo centrale rispetto alle tematiche di sostenibilità delle organizzazioni e richiede un atteggiamento di diffusa consapevolezza a tutti i livelli societari, di collaborazione e di cooperazione di tutto il personale con gli uffici interni addetti al servizio di protezione, così come con le ditte appaltatrici, in una logica ed in una cultura di prevenzione che richiede costanza nella formazione e nell'applicazione delle regole e dei principi.

In relazione a ciascuna delle tipologie di reati sopra descritte possono, pertanto, delinearsi specifiche aree a rischio sulla base di mere ipotesi di comportamenti delittuosi nell'ambito del processo aziendale di riferimento, quali:

- 1) Pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- 2) Sistema di deleghe di funzione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- 3) Individuazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- 4) Attività di informazione e formazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- 5) Rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- 6) Gestione degli asset aziendali con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- 7) Controllo e Azioni Correttive con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- 8) Riesame della Direzione con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro.

Per ognuna delle citate aree di attività ritenute a rischio sono stati identificati i processi aziendali e i controlli per ridurre il rischio dei comportamenti illeciti.

DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dal datore di lavoro, dai preposti, dall'eventuale delegato del datore di lavoro, dai lavoratori e da tutte le altre figure individuate dal d.lgs. n. 81 del 2008.

I Destinatari della presente parte speciale devono essere di fatto individuati vagliando anche le eventuali attività oggetto di contratti di appalto di servizi infragruppo.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di apportare una congrua riduzione alla possibilità di commissione dei reati previsti nel Decreto.

M.3. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 septies del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Si evidenzia che rientrano tra le misure di prevenzione sempre applicabili:

- i principi comportamentali inseriti nel Codice Etico;
- i Principi di Controllo Generali indicati nella Parte Generale del presente Modello.

La presente Parte Speciale definisce, inoltre, i seguenti **Principi di Controllo Specifici** prevedendo:

A5 procedure di approvvigionamento beni, lavori e/o servizi: esistono strumenti normativi relativi al processo di approvvigionamento di beni, lavori e/o servizi che prevedono:

- trasparenza e identificazione dei ruoli;
- procedure che disciplinano la scelta della modalità di approvvigionamento da adottare (fornitore unico, utilizzo di liste di fornitori qualificati, ecc);
- un modello di valutazione delle offerte (tecniche/economiche) improntato alla trasparenza ed alla maggiore limitazione possibile di criteri di soggettività;
- le condizioni di urgenza in relazione alle quali si può commissionare direttamente la fornitura e devono essere definiti adeguati strumenti autorizzativi e di monitoraggio (report sottoposti ad adeguato livello gerarchico);
- le modalità di archiviazione della documentazione relativa alla fornitura;

A6 in caso di appalto, che si tenga conto dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori, ivi inclusi i requisiti di carattere generale, morale e di onorabilità e che si definiscano ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio sul rispetto delle normative di ambiente, salute, sicurezza e igiene da parte dei fornitori nonché sulle attività da questi effettuate nei confronti dei sub-appaltatori in merito al rispetto delle suddette normative;

M1 Politica e Obiettivi: esiste un documento formalizzato di Politica che definisca gli indirizzi e gli obiettivi generali in tema di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro che l'azienda stabilisce di raggiungere e che:

- è formalmente approvato dalla direzione aziendale;
- contiene l'impegno ad essere conforme con le vigenti leggi in materia di salute, sicurezza e igiene applicabili e con gli altri requisiti sottoscritti;
- è adeguatamente diffuso ai dipendenti ed alle parti interessate;
- è periodicamente riesaminato per assicurare che gli obiettivi in esso indicati siano appropriati e adeguati rispetto ai rischi presenti nell'organizzazione (ad es. riesame sulla base delle Linee Guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza, ambiente, dei nuovi regolamenti e delle leggi, etc.).

M2 Adozione del SGSL (Sistema di Gestione della Sicurezza nei luoghi di Lavoro), che ai sensi dell'art. 30 d.lgs. n. 81/2008 deve assicurare da parte delle persone fisiche operanti nell'organizzazione delle regole precauzionali fissate dal legislatore o da fonti sociali per prevenire infortuni o malattie professionali;

M3 Norme e documentazione del sistema di gestione: deve essere adottata e attuata una procedura organizzativa che:

- disciplini ruoli e responsabilità nella gestione della documentazione relativa al sistema di gestione della salute, della sicurezza, dell'ambiente e dell'incolumità pubblica (es. Manuale, Procedure, Istruzioni di lavoro) in coerenza con la Politica e le linee guida aziendali;
- definisca le modalità di gestione, archiviazione e conservazione della documentazione prodotta (es: modalità di archiviazione/protocollazione a garanzia di un adeguato livello di tracciabilità /verificabilità);

- disciplina ruoli e responsabilità dell'aggiornamento delle informazioni riguardo alla legislazione rilevante e alle altre prescrizioni applicabili in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- definisce criteri e modalità da adottarsi per la comunicazione degli aggiornamenti alle aree aziendali interessate.

M4 Organizzazione e Responsabilità - deve essere adottato e attuato uno strumento normativo e/o organizzativo che con riferimento alle figure del Datore di Lavoro, RSPP, SPP, Medico Competente, Incaricati alle emergenze e ove esistenti, Sorvegliante, Direttore Responsabile, Coordinatore in materia di salute, sicurezza per la progettazione dell'opera e Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera (appalti e nei cantieri temporanei o mobili), così come previsto ai sensi della normativa vigente:

- preveda una formale designazione;
- definisca, in considerazione dell'ambito di attività, i requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura (es. pregressa esperienza, partecipazione a particolari tipologie di corsi di formazione, titoli specifici, specifiche competenze, etc.);
- preveda la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
- preveda la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico.

M5 Sistema di deleghe di funzioni: esiste un sistema di deleghe di funzioni conforme agli artt. 16 e 17 d. lgs. n. 81/2008 e tale da garantire, in capo al soggetto delegato, la sussistenza:

- di poteri decisionali coerenti con le deleghe;
- di un budget, laddove necessario in considerazione del ruolo ricoperto, per l'efficace adempimento delle funzioni delegate;
- di un obbligo di rendicontazione formalizzata sui poteri delegati, con modalità prestabilite atte a garantire un'attività di vigilanza senza interferenze.

M6 Valutazione dei rischi – Ruoli e responsabilità: è adottata e attuata una procedura organizzativa che identifica ruoli, responsabilità e modalità per lo

svolgimento, approvazione e aggiornamento della valutazione dei rischi aziendali. In particolare tale norma:

- identifica ruoli, responsabilità, requisiti di competenza e necessità di addestramento del personale responsabile per condurre l'identificazione dei pericoli, l'identificazione e il controllo del rischio;
- identifica le responsabilità per la verifica, l'approvazione e l'aggiornamento dei contenuti dei documenti di valutazione dei rischi;
- identifica modalità e criteri per la revisione in tempi o periodi determinati dei processi di identificazione dei pericoli e valutazione del rischio;
- prevede, laddove necessario, la tracciabilità dell'avvenuto coinvolgimento del Medico Competente, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e l'Ambiente e delle altre figure previste dalle disposizioni normative vigenti nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi;
- prevede, laddove necessario, la valutazione delle diverse tipologie di sorgenti di rischio: pericoli ordinari o generici, ergonomici, specifici, di processo e organizzativi e una individuazione di aree omogenee in termini di pericolo all'interno dell'azienda;
- prevede, laddove necessario, l'individuazione delle mansioni rappresentative dei lavoratori;
- prevede, laddove necessario, esplicita definizione dei criteri di valutazione adottati per le diverse categorie di rischio nel rispetto della normativa e prescrizioni vigenti.

M7 Documento di valutazione dei rischi: esiste un documento di valutazione dei rischi e la conseguente documentazione redatta secondo le disposizioni vigenti e che contengono almeno:

- il procedimento di valutazione, con la specifica individuazione dei criteri adottati;
- l'individuazione e formalizzazione delle misure di prevenzione e protezione, e dei dispositivi di protezione individuale, conseguenti alla valutazione;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

M8 Gestione delle emergenze: è adottata e attuata una procedura organizzativa per la gestione delle emergenze, atta a mitigarne gli effetti interni, nel rispetto della salute della popolazione e dell'ambiente esterno. In particolare tale norma:

- definisce ruoli, responsabilità e misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza, atte a controllare e circoscrivere gli eventi in modo da minimizzarne gli effetti;
- definisce le modalità di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- definisce le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso;
- individua i provvedimenti atti a evitare rischi per la salute della popolazione o deterioramento dell'ambiente esterno;
- definisce le modalità e la tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza;
- definisce l'aggiornamento delle misure di prevenzione a seguito dei progressi tecnologici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di emergenze.

M9 Riunioni periodiche: esiste una procedura organizzativa che prevede riunioni periodiche di tutte le figure competenti per la verifica della situazione nella gestione delle tematiche riguardanti ambiente, salute, sicurezza e igiene e di una adeguata diffusione delle risultanze delle riunioni all'interno dell'organizzazione.

M10 Diffusione delle informazioni e formazione: è adottata e attuata una procedura organizzativa che disciplini la diffusione delle informazioni e la formazione previste dalla normativa vigente relative all'ambiente, salute, sicurezza e igiene. In particolare tale norma definisce:

- ruoli, responsabilità e modalità di informazione/formazione periodica delle funzioni competenti verso i lavoratori, in relazione alle tematiche ambiente, salute, sicurezza e igiene applicabili alle loro attività;

-
- l'informativa del Medico Competente, laddove necessario, relativamente ai processi e rischi connessi all'attività produttiva;
 - i criteri di erogazione della formazione di ciascun lavoratore (es. all'assunzione, trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze pericolose);
 - l'ambito, i contenuti e le modalità della formazione in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa;

M11 Rapporti con fornitori – clausole contrattuali, informazione e coordinamento:

deve essere adottata e attuata una procedura organizzativa che definisca:

- ruoli, responsabilità e modalità di inserimento delle clausole contrattuali standard riguardanti il rispetto delle normative di ambiente, salute, sicurezza e igiene applicabili, nonché i costi della sicurezza nei contratti di somministrazione dei lavoratori, di appalto e di subappalto;
- ruoli, responsabilità, modalità e contenuti dell'informazione da fornire alle imprese esterne sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le imprese stesse sono destinate a operare e sulle misure da adottare in relazione alla propria attività che un'impresa appaltatrice aggiudicataria deve conoscere, impegnarsi a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti;
- ruoli, responsabilità e modalità di elaborazione del documento di valutazione dei rischi che indichi le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti alle **interferenze** tra i lavoratori nel caso di diverse imprese coinvolte nell'esecuzione di un'opera.

M12 Gestione dei beni: è adottata e attuata una procedura organizzativa che disciplina le attività di manutenzione/ispezione dei beni aziendali (es. attrezzature e impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici) affinché ne sia sempre garantita l'integrità e l'adeguatezza in termini di ambiente, salute e sicurezza dei lavoratori.

M13 Monitoraggio degli infortuni, incidenti e mancati incidenti: deve essere adottata e attuata una procedura organizzativa che disciplini:

- ruoli, responsabilità e modalità di rilevazione, registrazione e investigazione interna degli infortuni;

-
- ruoli, responsabilità e modalità di tracciabilità e investigazione degli incidenti occorsi e dei “mancati incidenti”;
 - modalità di comunicazione da parte dei responsabili operativi al datore di lavoro e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione sugli infortuni/incidenti occorsi;
 - ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio degli infortuni occorsi (tenendo conto di eventuali controversie/contenziosi pendenti relativi agli infortuni occorsi sui luoghi di lavoro) al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni;
 - ruoli, responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio (anche attraverso l'uso di indicatori) per:
 - i dati riguardanti la sorveglianza sanitaria;
 - i dati riguardanti la sicurezza degli ambienti;
 - altri dati diversi da infortuni e incidenti (tenendo conto di eventuali controversie/contenziosi insorti) al fine di identificare le aree a maggior rischio.

M14 Audit HSE: è adottata e attuata una procedura organizzativa che disciplina ruoli, responsabilità e modalità operative riguardo le attività di audit e verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente. In particolare tale procedura definisce:

- la tempistica per la programmazione delle attività (piano di audit formalizzato);
- le competenze necessarie per il personale coinvolto nelle attività di audit nel rispetto del principio dell'indipendenza dell'auditor rispetto all' attività oggetto di audit;
- le modalità di registrazione degli audit;
- le modalità di individuazione e applicazione di azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dal sistema di gestione della salute, sicurezza e igiene in azienda o dalle norme e prescrizioni applicabili;
- le modalità di verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle suddette azioni correttive;

-
- le modalità di comunicazione dei risultati dell'audit alla Direzione aziendale.

M15 riesame di sistema: esiste una procedura organizzativa che definisce ruoli, responsabilità e modalità di conduzione del processo di riesame da parte della Direzione aziendale in relazione all'efficacia e all'efficienza del sistema di gestione della salute, della sicurezza, dell'ambiente e dell'incolumità pubblica in azienda. Tale norma prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

- analisi delle risultanze del reporting ottenuto;
- analisi dello stato di avanzamento di eventuali azioni di miglioramento definite nel precedente riesame;
- individuazione degli obiettivi di miglioramento per il periodo successivo e la necessità di eventuali modifiche ad elementi del sistema di gestione della salute, sicurezza e igiene in azienda.

Per le attività sensibili identificate dalla Società, previste nella presente parte speciale, sono stati adottati i protocolli di controllo/sistemi di gestione certificati di seguito elencati:

- Codice di condotta
- Sistema di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81 del 2001)
- Protocollo relativo all'uso e alla manutenzione degli autoveicoli (Allegato I)

PARTE SPECIALE

Sezione "N"

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO

(ART. 25 OCTIES)

| Rev. | Data | Motivo della revisione | Redazione |
|------|------------|------------------------|-----------------------|
| 0 | 18-05-2021 | Prima emissione | Organo amministrativo |

INDICE

| | |
|---|----------|
| Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio | 1 |
| N.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 OCTIES DEL DECRETO..... | 3 |
| N.2. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO | 5 |
| N.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE..... | 6 |
| N.4. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI | 7 |

N.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 OCTIES DEL DECRETO

Con il D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 - in vigore dal 29 dicembre 2007 - il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. III direttiva antiriciclaggio), e alla direttiva 2006/70/CE della Commissione che ne reca misure di esecuzione.

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-octies D.Lgs 231/2001 sono le seguenti:

- Ricettazione (art. 648 cp);
- Riciclaggio (art. 648 bis cp);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648 ter1. c.p.)

Trattasi di reati generalmente indirizzati ad enti soggetti alla disciplina antiriciclaggio (D.Lgs 231/2007 come le banche, le SGR, le SICAV, le Poste, altri intermediari finanziari).

Le norme di cui sopra mirano ad impedire che dal denaro o cose in qualche modo collegati ad un delitto, si possa trarre un vantaggio con conseguente protrarsi e stabilizzazione del pregiudizio economico subito dalla persona offesa o del vantaggio derivante dalla commissione del delitto medesimo. Esse tutelano altresì l'interesse dell'ordinamento all'individuazione e punizione degli autori del delitto presupposto e ad impedire che vengano messi in circolazione nel mercato legale capitali o beni illegittimamente acquisiti.

La ricettazione consiste nell'acquisto, ricezione, occultamento di denaro o cose provenienti da delitto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, mediazione nelle predette attività.

L'applicazione di tale ipotesi di reato ha luogo soltanto se l'autore del delitto di ricettazione non sia concorrente nel delitto presupposto (cosiddetta auto-ricettazione).

Il delitto di riciclaggio, invece, si realizza con la sostituzione, trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero qualsiasi operazione sui predetti, tale da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La differenza tra riciclaggio e ricettazione risiede proprio nel fatto che, nella seconda ipotesi, vi è sostituzione (cioè scambio) di denaro, beni o altra utilità di provenienza delittuosa con altri "puliti", ovvero un loro trasferimento da un soggetto ad un altro con qualsiasi forma negoziale, tali da ostacolare l'identificazione della provenienza illecita degli stessi.

In ogni caso integra il reato in esame qualsiasi operazione tale da ostacolare la predetta identificazione.

La terza fattispecie, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, affine a quelle di ricettazione e riciclaggio, si realizza, fuori dei casi di concorso in questi due reati, mediante una particolare modalità: l'investimento o l'utilizzo strumentale in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. La commissione del fatto di cui all'art. 648 ter c.p. nell'esercizio di attività professionale costituisce circostanza aggravante.

Ai sensi dell'art. 648-ter.1 c.p., introdotto dalla l. 15 dicembre 2014 n. 186, è punito chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è inferiore se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

N.2. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

In relazione a ciascuna delle tipologie di reati sopra descritte sono state individuate le seguenti aree di attività a rischio:

1. Acquisto e vendita di beni
2. Gestione delle transazioni finanziarie
3. Gestione e assegnazione, da parte di Enti Pubblici, di contributi/benefici economici

Per ognuna delle citate aree di attività ritenute a rischio sono stati identificati i processi aziendali e i controlli per ridurre il rischio dei comportamenti illeciti.

N.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale, come tutte le altre parti del MOG, ha validità nell'intero ambito aziendale e vi è l'obbligo diffuso di rispetto delle prescrizioni in essa contenute.

In particolare sono considerati diretti Destinatari delle disposizioni i soggetti di seguito indicati.

- Organo amministrativo
- Direttore Generale
- Responsabili di funzione (funzione di Gruppo)

I Destinatari della presente parte speciale devono essere di fatto individuati vagliando anche le eventuali attività oggetto di contratti di appalto di servizi infragruppo.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di apportare una congrua riduzione alla possibilità di commissione dei reati previsti nel Decreto.

N.4. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 octies del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Si evidenzia che rientrano tra le misure di prevenzione sempre applicabili:

- i principi comportamentali inseriti nel Codice Etico;
- i Principi di Controllo Generali indicati nella Parte Generale del presente Modello.

La presente Parte Speciale definisce, inoltre, i seguenti **Principi di Controllo Specifici** prevedendo:

A5 procedure di approvvigionamento beni, lavori e/o servizi: esistono strumenti normativi relativi al processo di approvvigionamento di beni, lavori e/o servizi che prevedono:

- trasparenza e identificazione dei ruoli;
- procedure che disciplinano la scelta della modalità di approvvigionamento da adottare (fornitore unico, utilizzo di liste di fornitori qualificati, ecc);
- un modello di valutazione delle offerte (tecniche/economiche) improntato alla trasparenza ed alla maggiore limitazione possibile di criteri di soggettività;
- le condizioni di urgenza in relazione alle quali si può commissionare direttamente la fornitura e devono essere definiti adeguati strumenti autorizzativi e di monitoraggio (report sottoposti ad adeguato livello gerarchico);
- le modalità di archiviazione della documentazione relativa alla fornitura;

A6 in caso di appalto, che si tenga conto dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori, ivi inclusi i requisiti di carattere generale, morale e di onorabilità e che si definiscano ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio sul rispetto delle normative di ambiente, salute, sicurezza e igiene da parte dei fornitori nonché sulle attività da questi effettuate nei confronti dei sub-appaltatori in merito al rispetto delle suddette normative;

N1 Deve esistere il divieto di:

- intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone nei confronti delle quali siano in essere le misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia);
- intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con soggetti giuridici che abbiano riportato eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa di cui all'art. 84, comma 3, del Codice Antimafia;
- assumere persone nei confronti delle quali siano in essere le misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia).

N2 Deve essere posta in essere la verifica preventiva dei requisiti di onorabilità e professionalità dei partner commerciali/finanziari;

N3 È adottata e attuata una normativa antiriciclaggio che è conforme alle applicabili disposizioni vigenti in materia e che annovera:

- il divieto di utilizzo del contante o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
- il divieto di effettuare pagamento nel caso non esiste l'identità fra destinatari dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni ad eccezione dei casi dove tale situazione non sia regolamentata da accordi documentabili;

-
- l'obbligo di utilizzare operatori finanziari abilitati per la realizzazione di ciascuna delle operazioni di cui alla precedente lettera a).

Per le attività sensibili identificate dalla Società, previste nella presente parte speciale, sono stati adottati i protocolli di controllo/sistemi di gestione certificati di seguito elencati:

- Codice di condotta
- Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD)
- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Allegato A)
- Gestione degli approvvigionamenti (Allegato B)
- Gestione dei flussi finanziari (Allegato D)
- Gestione degli adempimenti operativi in materia contabile e societaria (Allegato G)
- Gestione commerciale (Allegato H)
- Gestione sicurezza informatico (Allegato M)

PARTE SPECIALE

Sezione "O"

REATI TRANSNAZIONALI

(ART.10 L. 16 MARZO 2006 N. 146)

| Rev. | Data | Motivo della revisione | Redazione |
|------|------------|------------------------|-----------------------|
| 0 | 18-05-2021 | Prima emissione | Organo amministrativo |

INDICE

| | |
|--|----------|
| Reati transnazionali..... | 1 |
| O.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 10 L. N. 146/2006 .. | 3 |
| O.2. LE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO | 5 |
| O.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE..... | 6 |
| O.4. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI | 7 |

O.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 10 L. N. 146/2006

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 10 l. 16 marzo 2006, n. 146, contenente la "ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle nazioni Unite contro il crimine organizzato internazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001".

L'art. 10 l.n. 146/2006 opera un rinvio generale "aperto" a tutte le ipotesi attuali e future di reati per i reati previsti dall'art. 3 l.n. 146/2006 (cioè i reati transnazionali) ovvero quei reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) siano commessi in più di uno Stato;
- b) ovvero siano commessi in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro stato;
- c) ovvero siano stati commessi in uno Stato, ma in essi sia implicato un gruppo organizzato impegnato in attività criminali in più di uno stato;
- d) ovvero siano commessi in uno Stato ma abbiano effetti sostanziali in un altro Stato

Pertanto, fatto salvo quanto detto sopra a proposito di reati associativi, rileva, ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, partecipare, promuovere, dirigere, costituire, organizzare un'associazione criminale, anche di tipo mafioso, anche qualora il programma criminoso sia stato commesso in più di uno Stato ovvero sia stato commesso in uno Stato, ma in un altro sia avvenuta una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo, ovvero sia implicato un gruppo criminale "transnazionale" o produca effetti sostanziali in un altro Stato.

Ad oggi nei reati di cui all'art. 3 l. n. 146/2006 sono comprese le seguenti fattispecie:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 d.p.r. n. 309/1990)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291- quater d.p.r. n. 43/1973)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 d.lgs. n. 286/1998)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) (*)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

(*) Il delitto di induzione, se privo del carattere della transnazionalità, rileva ai sensi dell'art. 25 decies del Decreto (vedasi parte speciale Q).

O.2. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Talune fattispecie rientranti in questa categoria di reato si considerano in astratto non configurabili alla realtà della Società in quanto non sono state individuate specifiche aree di attività a rischio.

Astrattamente applicabile invece alcuni reati, come meglio specificato nelle tabelle di valutazione del rischio.

O.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale, come tutte le altre parti del MOG, ha validità nell'intero ambito aziendale e vi è l'obbligo diffuso di rispetto delle prescrizioni in essa contenute.

In particolare sono considerati diretti Destinatari delle disposizioni i soggetti di seguito indicati.

- Organo amministrativo
- Direttore Generale
- Responsabili di funzione (in parte funzioni di Gruppo)

I Destinatari della presente parte speciale devono essere di fatto individuati vagliando anche le eventuali attività oggetto di contratti di appalto di servizi infragruppo.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di apportare una congrua riduzione alla possibilità di commissione dei reati previsti nel Decreto.

O.4. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI

Sono sempre applicabili le misure di prevenzione previste da:

- i principi comportamentali inseriti nel Codice Etico;
- i Principi di Controllo Generali indicati nella Parte Generale del presente Modello.

La presente Parte Speciale prevede, in ogni caso, l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Per le attività sensibili identificate dalla Società, previste nella presente parte speciale, sono stati adottati i protocolli di controllo/sistemi di gestione certificati di seguito elencati:

- Codice di condotta
- Gestione degli approvvigionamenti (Allegato B);
- Gestione dei flussi finanziari (Allegato D)
- Gestione degli adempimenti operativi in materia contabile e societaria (Allegato G)
- Gestione Commerciale (Allegato H)

PARTE SPECIALE

Sezione "P"

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

(ART. 25 NOVIES)

| Rev. | Data | Motivo della revisione | Redazione |
|------|------------|------------------------|-----------------------|
| 0 | 18-05-2021 | Prima emissione | Organo amministrativo |

INDICE

| | |
|--|----------|
| Delitti In Materia Di Violazione Del Diritto D'autore | 1 |
| P.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 NOVIES DEL DECRETO..... | 3 |
| P.2. LE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO | 5 |
| P.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE..... | 6 |
| P.4. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI | 7 |

P.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 NOVIES DEL DECRETO

Per quanto concerne la presente Parte Speciale si provvede di seguito a fornire una elencazione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25 novies del Decreto introdotto dall'art. 15 della 23 luglio 2009, n. 99, recante "disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese".

L'art. 25 novies del Decreto contempla le seguenti fattispecie di reato:

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da

diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

La legge n. 99 del 2009 ha inserito, tra i reati presupposto del D.Lgs 231/2001, una serie di fattispecie contenute nella c.d. "legge sul diritto d'autore" (legge 22 aprile 1941 n. 633).

Le norme in esame tutelano la proprietà intellettuale, ovvero il diritto morale e di utilizzo economico da parte del loro autore, delle opere dell'ingegno, aventi carattere creativo, per es. quelle letterarie, musicali, arti figurative, cinematografiche, fotografiche, teatrali etc. nonché il software e le banche dati. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si osserva che rientrano tra le opere dell'ingegno le fotografie, le sequenze video, poesie, commenti, recensioni, articoli e altri contenuti scritti, i files di musica di qualsiasi formato.

P.2. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

In relazione a ciascuna delle tipologie di reati sopra descritte sono state individuate le seguenti aree di attività a rischio:

1. Gestione delle modalità di accesso al sistema informatico degli utenti interni ed esterni, gestione dei profili utente e del processo di autenticazione;
2. Gestione dei software e protezione delle postazioni di lavoro fisse e mobili;
3. Gestione commerciale e di marketing

Per ognuna delle citate aree di attività ritenute a rischio sono stati identificati i processi aziendali e i controlli per ridurre il rischio dei comportamenti illeciti.



P.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale, come tutte le altre parti del MOG, ha validità nell'intero ambito aziendale e vi è l'obbligo diffuso di rispetto delle prescrizioni in essa contenute.

In particolare sono considerati diretti destinatari delle disposizioni i soggetti di seguito indicati.

- Organo amministrativo
- Direttore Generale
- Responsabile amministrativo (funzione di Gruppo)
- Responsabile IT (funzione di Gruppo)
- Ogni utilizzatore di apparecchiature informatiche

I Destinatari della presente parte speciale devono essere di fatto individuati vagliando anche le eventuali attività oggetto di contratti di appalto di servizi infragruppo.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di apportare una congrua riduzione alla possibilità di commissione dei reati previsti nel Decreto.

P.4. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 24-ter del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Si evidenzia che rientrano tra le misure di prevenzione sempre applicabili:

- i principi comportamentali inseriti nel Codice Etico;
- i Principi di Controllo Generali indicati nella Parte Generale del presente Modello.

La presente Parte Speciale definisce, inoltre, i seguenti **Principi di Controllo Specifici** prevedendo:

B8 Classificazione e controllo dei beni: la Società assicura l'inventariazione degli asset aziendali (incluse le basi dati in essi contenute) utilizzati ai fini dell'operatività del sistema informatico e telematico e adotta politiche di conformità legale (copyright), ove applicabili;

P1 Acquisto prodotti/opere tutelate da proprietà intellettuale/industriale: deve essere adottata apposita clausola contrattuale che, nell'ambito dell'acquisizione di prodotti/opere tutelati da diritti di proprietà industriale/intellettuale, preveda l'impegno/attestazione della controparte:

- di essere il legittimo titolare dei diritti di sfruttamento economico sui marchi, brevetti, segni distintivi, disegni, modelli ed opere tutelate dal diritto d'autore oggetto di cessione ovvero di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi;

-
- che i diritti di utilizzo e/o di sfruttamento delle opere industriali e/o intellettuali, oggetto di cessione o di concessione in uso, non violano alcun diritto di proprietà industriale/intellettuale in capo a terzi;
 - a manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia danno o pregiudizio che dovesse derivarle per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione.

P2 Gestione di beni tutelati da diritto d'autore: deve esistere l'obbligo di rispettare le prescrizioni dettate dalla normativa in materia di tutela del diritto morale e patrimoniale d'autore, con specifico riferimento a utilizzo, conservazione e distribuzione di testi, musiche, disegni, immagini, fotografie, programmi per elaboratore e banche di dati protetti dal diritto d'autore. In particolare, devono essere rispettate le disposizioni di legge applicabili con riferimento all'acquisizione, conservazione, utilizzo, riproduzione, duplicazione, elaborazione, diffusione e distribuzione (anche attraverso reti telematiche) delle Opere o di loro parti;

P3 Verifica contrassegni: deve essere adottata la verifica - in fase di ricezione di supporti contenenti programmi per elaboratore, banche di dati, opere musicali, cinematografiche o audiovisive - della presenza sugli stessi del contrassegno da parte delle autorità preposte alla vigilanza in materia di diritto d'autore, ovvero dell'esenzione dei supporti in questione da tale obbligo.

Per le attività sensibili identificate dalla Società, previste nella presente parte speciale, sono stati adottati i protocolli di controllo/sistemi di gestione certificati di seguito elencati:

- Codice di condotta
- Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD)
- Gestione degli approvvigionamenti (Allegato B);
- Gestione commerciale (Allegato H)
- Gestione degli adempimenti operativi in materia contabile e societaria (Allegato G)



-
- Gestione sicurezza informatico (Allegato M)

PARTE SPECIALE

Sezione “Q”

DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA

(ART. 25 DECIES)

| Rev. | Data | Motivo della revisione | Redazione |
|------|------------|------------------------|-----------------------|
| 0 | 18-05-2021 | Prima emissione | Organo amministrativo |

INDICE

| | |
|---|----------|
| Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'altrui autorità | 1 |
| Q.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 DECIES DEL DECRETO..... | 3 |
| Q.2. LE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO | 4 |
| Q.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE..... | 5 |
| Q.4. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI | 6 |



Q.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 DECIES DEL DECRETO

Per quanto concerne la presente Parte Speciale si provvede di seguito a fornire una elencazione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25 decies del Decreto introdotto dall'art. 4 della 3 agosto 2009, n. 116.

La previsione di cui all'art. 377-bis c.p. intende sanzionare ogni comportamento diretto ad influenzare la persona chiamata dinanzi all'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale o in altri procedimenti connessi. Tale influenza può avere ad oggetto l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, al fine di celare elementi "compromettenti" a carico di una determinata società, con evidente interesse della medesima o dei suoi dirigenti o dipendenti. La norma mira a tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro ogni forma di indebita interferenza.

Q.2. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

In relazione alla tipologia di reato sopra descritta tutte le aree possono definirsi astrattamente attività a rischio.

In particolare è stata individuata tale attività:

1. Gestione dei rapporti con amministratori, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari

Q.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale, come tutte le altre parti del MOG, ha validità nell'intero ambito aziendale e vi è l'obbligo diffuso di rispetto delle prescrizioni in essa contenute

In particolare la presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Apicali nelle aree di attività a rischio, come individuati negli organigrammi e nei mansionari.

I Destinatari della presente parte speciale devono essere di fatto individuati vagliando anche le eventuali attività oggetto di contratti di appalto di servizi infragruppo.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di apportare una congrua riduzione alla possibilità di commissione dei reati previsti nel Decreto.

Q.4. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-decies del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Si evidenzia che rientrano tra le misure di prevenzione sempre applicabili:

- i principi comportamentali inseriti nel Codice Etico;
- i Principi di Controllo Generali indicati nella Parte Generale del presente Modello.

La presente Parte Speciale definisce, inoltre, i seguenti Principi di Controllo Specifici prevedendo:

- A8** Deve essere adottato e attuato uno strumento normativo che preveda, laddove esponenti aziendali siano stati destinatari di richieste di rendere o produrre davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale relative all'esercizio delle proprie funzioni, il divieto di indurre o favorire i medesimi esponenti a non rendere/produire le suddette dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci.

Per le attività sensibili identificate dalla Società, previste nella presente parte speciale, sono stati adottati i protocolli di controllo/sistemi di gestione certificati di seguito elencati:

- Codice di condotta

PARTE SPECIALE

Sezione “R”

REATI AMBIENTALI

(ART. 25 UNDECIES)

| Rev. | Data | Motivo della revisione | Redazione |
|------|------------|------------------------|-----------------------|
| 0 | 18-05-2021 | Prima emissione | Organo amministrativo |

INDICE

| | |
|---|----------|
| Reati ambientali | 1 |
| R.1.LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 UNDECIES DEL DECRETO | 3 |
| R.2. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO | 5 |
| R.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE | 6 |
| R.4.PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI | 7 |

R.1.LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 UNDECIES DEL DECRETO

Il legislatore, tramite l'art. 2 del D.Lgs 7 Luglio 2011 n.121, ha introdotto l'art. 25 undecies al D.Lgs n.231/01, prevedendo l'inserimento nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa di numerosi illeciti già contenuti nel D.Lgs n.152/2006 (in materia di acque, rifiuti e atmosfera), in materia di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Legge 07.02.1992 n.150) e di misure a tutela dell'ozono atmosferico e dell'ambiente (Legge 28.12.1993 n. 549). Uniche eccezioni riguardano l'introduzione dei due nuovi reati di "uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette", previsto dall'art.727-bis del c.p. e di "distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto", previsto dall'art.733-bis del c.p. Inoltre sono stati introdotti i reati di cui agli art. 8 co. 1 e 2 e art. 9 co. 1 e 2 del D.Lgs 6 novembre 2007, n. 202 "inquinamento provocato dalle navi", con la volontà di aumentare la sicurezza marittima e di migliorare la protezione dell'ambiente dall'inquinamento provocato dalle navi, volendo in tal senso assicurare l'efficacia del principio secondo cui i responsabili dell'inquinamento devono risarcire i danni causati all'ambiente. A tal fine viene considerato reato qualsiasi immissione di sostanze inquinanti (idrocarburi o sostanze inquinanti nocive) effettuato intenzionalmente, temerariamente o per negligenza dalle navi, con deterioramento della qualità dell'acqua.

A seguito dell'entrata in vigore della l. 22 maggio 2015, n. 68 l'art. 25-undecies ha subito una significativa implementazione, con l'inserimento tra i reati-presupposto dei più gravi delitti ambientali introdotti nel codice penale.

Si provvede di seguito a fornire una elencazione dei reati indicati nell'art. 25 undecies del Decreto:

- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- associazione finalizzata ai delitti ambientali (art 452-octies c.p.)
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art 452-sexies c.p.)
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);

-
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
 - scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs 152/06, art. 137);
 - attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152/06, art. 256, commi 1,3 e 5);
 - inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, anche con riferimento ai rifiuti pericolosi (D.Lgs 152/06, art. 257);
 - violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari mediante falso (D.Lgs 152/06, art. 258);
 - traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 259);
 - attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260 - abrogato dal d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, oggi è da ritenersi sostituito dall'art. 452-quaterdecies c.p.);
 - false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; violazione dei valori limite di emissione (D.Lgs. 152/06 art. 279 bis)
 - importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie animali o vegetali in via di estinzione (L. 150/92, art. 1 e art. 2);
 - falsificazione o alterazione di certificati relativamente alla convenzione per il commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (L. 150/92, art. 3 bis, comma 1);
 - detenzione di esemplari vivi di animali selvatici al di fuori delle prescrizioni normative (L. 150/92, art. 6);
 - violazione delle norme in materia di tutela dell'ozono stratosferico (L. 594/93, art. 3, comma 6);
 - inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. 202/07, art. 8);
 - inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. 202/07, art. 9);

Tutte le complesse fattispecie sopra indicate sono illustrate nel dettaglio nel documento "Catalogo-Reati-231".

R.2. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

La tipologia dei reati previsti in questa parte speciale è trasversale rispetto a tutte le attività aziendali, con indici di maggiore incidenza nell'attività tipicamente produttiva.

R.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale, come tutte le altre parti del MOG, ha validità nell'intero ambito aziendale e vi è l'obbligo diffuso di rispetto delle prescrizioni in essa contenute.

In particolare sono considerati diretti destinatari delle disposizioni i soggetti di seguito indicati.

- Organo amministrativo
- Direttore Generale
- Responsabili ambientali
- Altri soggetti che per incarico o mansionario sono destinatari di obblighi ambientali

I Destinatari della presente parte speciale devono essere di fatto individuati vagliando anche le eventuali attività oggetto di contratti di appalto di servizi infragruppo.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di apportare una congrua riduzione alla possibilità di commissione dei reati previsti nel Decreto.

R.4.PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, concorrere, cooperare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 24-decies del Decreto);
- porre in essere, concorrere, cooperare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Si evidenzia che rientrano tra le misure di prevenzione sempre applicabili:

- i principi comportamentali inseriti nel Codice Etico;
- i Principi di Controllo Generali indicati nella Parte Generale del presente Modello.

La presente Parte Speciale definisce, inoltre, i seguenti Principi di Controllo Specifici prevedendo:

A5 procedure di approvvigionamento beni, lavori e/o servizi: esistono strumenti normativi relativi al processo di approvvigionamento di beni, lavori e/o servizi che prevedono:

- trasparenza e identificazione dei ruoli;
- procedure che disciplinano la scelta della modalità di approvvigionamento da adottare (fornitore unico, utilizzo di liste di fornitori qualificati, ecc);
- un modello di valutazione delle offerte (tecniche/economiche) improntato alla trasparenza ed alla maggiore limitazione possibile di criteri di soggettività;
- le condizioni di urgenza in relazione alle quali si può commissionare direttamente la fornitura e devono essere definiti adeguati strumenti autorizzativi e di monitoraggio (report sottoposti ad adeguato livello gerarchico);
- le modalità di archiviazione della documentazione relativa alla fornitura;

A6 in caso di appalto, che si tenga conto dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori, ivi inclusi i requisiti di carattere generale, morale e di onorabilità e che si definiscano ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio sul rispetto delle normative di ambiente, salute, sicurezza e igiene da parte dei fornitori nonché sulle attività da questi effettuate nei confronti dei sub-appaltatori in merito al rispetto delle suddette normative;

M1 Politica e Obiettivi: esiste un documento formalizzato di Politica che definisca gli indirizzi e gli obiettivi generali in tema di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro che l'azienda stabilisce di raggiungere e che:

- è formalmente approvato dalla direzione aziendale;
- contiene l'impegno ad essere conforme con le vigenti leggi in materia di salute, sicurezza e igiene applicabili e con gli altri requisiti sottoscritti;
- è adeguatamente diffuso ai dipendenti ed alle parti interessate;
- è periodicamente riesaminato per assicurare che gli obiettivi in esso indicati siano appropriati e adeguati rispetto ai rischi presenti nell'organizzazione (ad es. riesame sulla base delle Linee Guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza, ambiente, dei nuovi regolamenti e delle leggi, etc.).

M11 Rapporti con fornitori – clausole contrattuali, informazione e coordinamento: deve essere adottata e attuata una procedura organizzativa che definisca:

- ruoli, responsabilità e modalità di inserimento delle clausole contrattuali standard riguardanti il rispetto delle normative di ambiente, salute, sicurezza e igiene applicabili, nonché i costi della sicurezza nei contratti di somministrazione dei lavoratori, di appalto e di subappalto;
- ruoli, responsabilità, modalità e contenuti dell'informazione da fornire alle imprese esterne sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le imprese stesse sono destinate a operare e sulle misure da adottare in relazione alla propria attività che un'impresa appaltatrice aggiudicataria deve conoscere, impegnarsi a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti;
- ruoli, responsabilità e modalità di elaborazione del documento di valutazione dei rischi che indichi le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti alle

interferenze tra i lavoratori nel caso di diverse imprese coinvolte nell'esecuzione di un'opera.

M12 Gestione dei beni: è adottata e attuata una procedura organizzativa che disciplina le attività di manutenzione/ispezione dei beni aziendali (es. attrezzature e impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici) affinché ne sia sempre garantita l'integrità e l'adeguatezza in termini di ambiente, salute e sicurezza dei lavoratori.

R1 Gestione dei rifiuti – caratterizzazione, classificazione e separazione: deve essere adottato e attuato uno strumento normativo e/o organizzativo che definisca ruoli e responsabilità, modalità e criteri per l'esecuzione delle attività di:

- identificazione, caratterizzazione (redazione dei certificati di analisi dei rifiuti), classificazione e registrazione dei rifiuti;
- verifica della corretta classificazione del rifiuto riportata nella documentazione prevista, nel rispetto della normativa vigente, per la movimentazione dei rifiuti;
- identificazione e separazione dei rifiuti, in tutte le fasi della loro gestione, al fine di impedirne la miscelazione (compresa la diluizione di sostanze pericolose) aventi differenti caratteristiche;
- gestione degli eventuali depositi temporanei di rifiuti (identificazione dei rifiuti e delle aree, raccolta per categorie omogenee, monitoraggio delle operazioni, ecc).

R2 Due Diligence ambientale: deve essere adottata e attuata una procedura aziendale che disciplini ruoli, responsabilità, modalità e criteri di identificazione e valutazione delle criticità ambientali, anche potenziali, associate al bene aziendale, in occasione di operazioni di costruzione, acquisizione e/o cessione a qualsivoglia titolo dello stesso.

Per le attività sensibili identificate dalla Società, previste nella presente parte speciale, sono stati adottati i protocolli di controllo/sistemi di gestione certificati di seguito elencati:

- Codice di condotta

-
- Sistema di gestione ambientale
 - Gestione adempimenti in materia ambientale (Allegato L)
 - Gestione degli approvvigionamenti (Allegato B)
 - Gestione commerciale (Allegato H)

PARTE SPECIALE

Sezione "S"

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

(ART. 25 DUODECIES)

| Rev. | Data | Motivo della revisione | Redazione |
|------|------------|------------------------|-----------------------|
| 0 | 18-05-2021 | Prima emissione | Organo amministrativo |

INDICE

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare¹

| | |
|---|----------|
| S.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 DUODECIES DEL DECRETO..... | 3 |
| S.2. LE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO | 4 |
| S.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE..... | 5 |
| S.4. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI | 6 |

S.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 DUODECIES DEL DECRETO

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25 duodecies del Decreto aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012

In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1998, n. 286 viene sanzionato il caso della assunzione di lavoratori stranieri da considerarsi "clandestini" ai sensi della disciplina richiamata.

S.2. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Le fattispecie rientranti in questa categoria di reato si considerano in astratto configurabili alla realtà della Società, anche se con ridotti coefficienti di rischio.

S.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale, come tutte le altre parti del MOG, ha validità nell'intero ambito aziendale e vi è l'obbligo diffuso di rispetto delle prescrizioni in essa contenute. In particolare sono considerati diretti destinatari delle disposizioni i soggetti di seguito indicati.

- Organo amministrativo
- Direttore Generale
- Responsabile risorse umane (funzione di Gruppo)
- Responsabile amministrativo (funzione di Gruppo)

I Destinatari della presente parte speciale devono essere di fatto individuati vagliando anche le eventuali attività oggetto di contratti di appalto di servizi infragruppo.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di apportare una congrua riduzione alla possibilità di commissione dei reati previsti nel Decreto.

S.4. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI

Sono sempre applicabili le misure di prevenzione previste da:

- i principi comportamentali inseriti nel Codice Etico;
- i Principi di Controllo Generali indicati nella Parte Generale del presente Modello.

La presente Parte Speciale prevede, in ogni caso, l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Per le attività sensibili identificate dalla Società, previste nella presente parte speciale, sono stati adottati i protocolli di controllo/sistemi di gestione certificati di seguito elencati:

- Codice di condotta
- Gestione del personale, dei rimborsi spese ed utilità ai dipendenti e amministratori (Allegato F);
- Gestione degli adempimenti operativi in materia contabile e societaria (Allegato G)

PARTE SPECIALE

Sezione "T"

RAZZISMO E XENOFOBIA

(ART. 25 TERDECIES)

| Rev. | Data | Motivo della revisione | Redazione |
|------|------------|------------------------|-----------------------|
| 0 | 18-05-2021 | Prima emissione | Organo amministrativo |

INDICE

| | |
|--|----------|
| Razzismo e xenofobia | 1 |
| T.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 TERDECIES DEL DECRETO..... | 3 |
| T.2. LE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO | 4 |
| T.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE | 5 |
| T.4. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI | 6 |

T.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 TERDECIES DEL DECRETO

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25 terdecies del Decreto (aggiunto dalla l. 20 novembre 2017, n. 167) che richiama l'art. 3 l. 13 ottobre 1975, n. 654, abrogato dal decreto legislativo 1° marzo 2018 n. 21.

Il rinvio si intende riferito all'art. 604-bis c.p. (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa).

Secondo la disposizione, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.



T.2. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Le fattispecie rientranti in questa categoria di reato si considerano in astratto configurabili alla realtà della Società, anche se con ridotti coefficienti di rischio.

T.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale, come tutte le altre parti del MOG, ha validità nell'intero ambito aziendale e vi è l'obbligo diffuso di rispetto delle prescrizioni in essa contenute.

In particolare sono considerati diretti destinatari delle disposizioni i soggetti di seguito indicati.

- Organo amministrativo
- Direttore Generale
- Responsabile risorse umane (funzione di Gruppo)
- Responsabile amministrativo (funzione di Gruppo)
- Responsabili di funzione (anche di Gruppo)

I Destinatari della presente parte speciale devono essere di fatto individuati vagliando anche le eventuali attività oggetto di contratti di appalto di servizi infragruppo.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di apportare una congrua riduzione alla possibilità di commissione dei reati previsti nel Decreto.

T.4. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI

Sono sempre applicabili le misure di prevenzione previste da:

- i principi comportamentali inseriti nel Codice Etico;
- i Principi di Controllo Generali indicati nella Parte Generale del presente Modello.

La presente Parte Speciale prevede, in ogni caso, l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Per le attività sensibili identificate dalla Società, previste nella presente parte speciale, sono stati adottati i protocolli di controllo/sistemi di gestione certificati di seguito elencati:

- Codice di condotta
- Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD)
- Gestione del personale, dei rimborsi spese ed utilità ai dipendenti e amministratori (Allegato F);
- Gestione degli adempimenti operativi in materia contabile e societaria (Allegato G)
- Gestione sicurezza informatico (Allegato M)

PARTE SPECIALE

Sezione “U”

FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D’AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

(ART.25-QUATERDECIES)

| Rev. | Data | Motivo della revisione | Redazione |
|------|------------|------------------------|-----------------------|
| 0 | 18-05-2021 | Prima emissione | Organo amministrativo |

INDICE

| | |
|--|----------|
| FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI | 1 |
| U.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 QUATERDECIES DEL DECRETO | 3 |
| U.2 LE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO | 4 |
| U.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE..... | 5 |
| U.4 PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI | 6 |

U.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 QUATERDECIES DEL DECRETO

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede di seguito a fornire una indicazione dei reati contemplati nell'art. 25 quaterdecies del Decreto:

L'art 5 l. 3 maggio 2019, n. 39 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014" ha introdotto due nuove fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti: la frode in competizioni sportive" (art. 1 della Legge 13 dicembre 1989, n.401) e l'"esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa" (art. 4 della Legge 13 dicembre 1989, n.401).

- Frode in competizioni sportive" (art. 1 l. 13 dicembre 1989, n. 401)

La fattispecie punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, nonché il partecipante alla competizione che accetta il denaro o altre utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 l. 13 dicembre 1989, n. 401)

La fattispecie disciplina numerosi delitti e contravvenzioni legati a esercizio, organizzazione e vendita, svolti in modo abusivo, illecito o senza le prescritte autorizzazioni o concessioni, in relazione ad attività di gioco o scommessa.

Con riferimento ad entrambe le fattispecie è stata prevista l'applicazione all'ente delle sanzioni pecuniarie fino a cinquecento quote per la commissione di delitti e fino a duecentosessanta quote per la commissione di contravvenzioni.

Infine, in ordine alle condanne per la commissione dei soli delitti contemplati dall'art.25quaterdecies, è stata prevista altresì l'applicabilità delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del D. Lgs. n. 231/01, per una durata non inferiore ad un anno.



U.2 LE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Le fattispecie rientranti in questa categoria di reato si considerano in astratto configurabili alla realtà della Società, anche se con minimi coefficienti di rischio.

U.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale, pur contemplando reati di scarsissima o nulla probabilità di commissione, si riferisce a comportamenti posti in essere dalle figure Apicali della Società nelle aree di attività a rischio, come individuati nella Mappatura in allegato, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito tutti denominati "Destinatari").

I Destinatari della presente parte speciale devono essere di fatto individuati vagliando anche le eventuali attività oggetto di contratti di appalto di servizi infragruppo.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di apportare una congrua riduzione alla possibilità di commissione dei reati previsti nel Decreto.

U.4 PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI

Pur essendo ritenute fattispecie di reato residuali, sono sempre applicabili le misure di prevenzione previste da:

- i principi comportamentali inseriti nel Codice Etico;
- i Principi di Controllo Generali indicati nella Parte Generale del presente Modello.

Per le attività sensibili identificate dalla Società, previste nella presente parte speciale, sono stati adottati i protocolli di controllo/sistemi di gestione certificati di seguito elencati:

- Codice di condotta

PARTE SPECIALE

Sezione "V"

REATI TRIBUTARI

(ART.25-QUINQUIESDECIES)

| Rev. | Data | Motivo della revisione | Redazione |
|------|------------|------------------------|-----------------------|
| 0 | 18-05-2021 | Prima emissione | Organo amministrativo |

INDICE

| | |
|--|-----------|
| REATI TRIBUTARI..... | 1 |
| V.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 QUINQUIESDECIES DEL DECRETO | 3 |
| V.2. LE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO | 11 |
| V.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE | 12 |
| V.4. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI..... | 13 |

V.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 QUINQUESDECIES DEL DECRETO

L'art. 39, comma 2, del decreto fiscale (D.L. 124/2019) ha introdotto - con efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione dello stesso - l'art. 25-*quinqüesdecies* nel D.Lgs. n. 231/2001, che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica in presenza della commissione di determinati reati tributari.

La proposta originaria restringeva il suo campo applicativo al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000, ma con le modifiche apportate in sede di conversione, la responsabilità amministrativa degli enti e delle società è stata estesa anche ai delitti di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8), occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10), sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

Tanto premesso, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art 25 *quinqüesdecies* del Decreto e potenzialmente realizzabili in considerazione delle attività svolte dalla DSS Impianti s.r.l. ed in ogni caso ragionevolmente coperti dal rispetto dei principi etici e delle regole comportamentali enunciate nel Codice Etico e di Comportamento adottato. L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Area competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività istituzionale.

La responsabilità amministrativa delle società, oggi, è pertanto prevista laddove vengano altresì commesse le seguenti ipotesi di reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000:

- **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis);**
- **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3);**
- **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis);**

-
- **occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10);**
 - **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).**

Art. 2. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 3. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali

documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Art. 8. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 10. Occultamento o distruzione di documenti contabili

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Art. 11. sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella

documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Pertanto, nell'ipotesi in cui venga accertata la responsabilità amministrativa della Società per effetto della commissione di uno dei suddetti reati tributari, il giudice penale irrogherà la sanzione amministrativa, nell'ambito di quelle previste dall'art. 9 del D.Lgs. n. 231/2001, il quale distingue tra: sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive, confisca e pubblicazione della sentenza.

Sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie vengono applicate "per quote", con un minimo di 100 e un massimo di 1.000 quote (art. 10, comma 2). L'importo di una quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549 (art. 10, comma 3).

Per le violazioni dipendenti dai reati tributari, il nuovo art. 25-*quinquiesdecies* prevede le sanzioni indicate nella allegata Tabella di valutazione dei rischi.

Non è ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 10, comma 4, D.Lgs. n. 231/2001).

La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a 103.291 euro (art. 12 D.Lgs. n. 201/2001) se:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;

In tali casi, le sanzioni interdittive non trovano applicazione (art. 13, comma 3).

La sanzione è ridotta da 1/3 alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- c) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze

dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

- d) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (se l'ente ha risarcito in danno e nel contempo ha anche adottato un modello organizzativo idoneo, la riduzione va dalla metà a due terzi).

In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a euro 10.329.

Sanzioni interdittive

Il comma 3 del nuovo art. 25-*quiquiesdecies* stabilisce che nei casi in parola "si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

Si tratta:

del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitata a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni; può essere definitivo quando l'ente è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni);

- dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente (art. 14, comma 3).

L'art. 25, comma 1, D.Lgs. n. 201/2001 prevede, con disposizione di carattere generale, che le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti (si ha reiterazione quando l'ente, già

condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei 5 anni successivi alla condanna definitiva).

Le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni (art. 17):

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Pubblicazione della sentenza e confisca

Quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva può essere disposta la pubblicazione della sentenza di condanna, che viene eseguita "a spese dell'ente" (art. 18).

Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato (sono comunque fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede).

Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (art. 19).

Successivamente il d.lgs. n. 75 del 14 luglio 2020 ha introdotto il comma 1-bis all'art. 25-quinquiesdecies del d.lgs. n. 231 del 2001.

La norma contempla una serie di delitti previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

I reati richiamati dalla nuova norma, assistiti dalle correlate sanzioni, sono:

- a) il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, con sanzione pecuniaria per la Società fino a trecento quote.**
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, con sanzione pecuniaria per la Società fino a quattrocento quote;**

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, con sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Art. 4. Dichiarazione infedele

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)

Art. 5. Omessa dichiarazione

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la

dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Art. 10-quater. Indebita compensazione

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro

Alle sanzioni pecuniarie sopra indicate, sono da aggiungere, secondo i criteri già enunciati, anche le sanzioni interdittive, nonché la pubblicazione della sentenza e la confisca.

V.2. LE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio ai fini della presente Parte Speciale sono:

1. GESTIONE FATTURAZIONE/RENDICONTAZIONE

- Gestione del controllo incrociato fattura/ordine acquisto;
- Gestione della fatturazione in relazione ad ogni singolo contratto in corso.

2. GESTIONE RAPPORTI CON FORNITORI E SETTORE ACQUISTI

- Gestione del processo di valutazione del fornitore;
- Monitoraggio del servizio in conformità con l'ordine di acquisto contratto, sia in termini qualitativi che quantitativi.

3. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI: PREDISPOSIZIONE ED INVIO DEI DATI TELEMATICI ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA E PAGAMENTO DI IMPOSTE (funzioni svolte anche per le società del Gruppo)

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere effettuate in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi: introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio, modifiche organizzative o di business).

V.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale, come tutte le altre parti del MOG, ha validità nell'intero ambito aziendale e vi è l'obbligo diffuso di rispetto delle prescrizioni in essa contenute.

In particolare sono considerati diretti destinatari delle disposizioni i soggetti di seguito indicati.

- Organo amministrativo
- Direttore Generale
- Responsabile amministrativo (funzione di Gruppo)
- Responsabili di funzione (anche funzioni di Gruppo)

I Destinatari della presente parte speciale devono essere di fatto individuati vagliando anche le eventuali attività oggetto di contratti di appalto di servizi infragruppo.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di apportare una congrua riduzione alla possibilità di commissione dei reati previsti nel Decreto.

V.4. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI

La presente Parte Speciale prevede l'esplicito divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-quinquiesdecies del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Si evidenzia che rientrano tra le misure di prevenzione sempre applicabili:

- i principi comportamentali inseriti nel Codice Etico;
- i Principi di Controllo Generali indicati nella Parte Generale del presente Modello.

Per le attività sensibili identificate dalla Società, previste nella presente parte speciale, sono stati adottati i protocolli di controllo/sistemi di gestione certificati di seguito elencati:

- Codice di condotta
- Gestione degli approvvigionamenti (Allegato B)
- Gestione dei flussi finanziari (Allegato D)
- Gestione delle erogazioni liberali, degli omaggi e delle spese di rappresentanza (Allegato E)
- Gestione del personale, dei rimborsi spese ed utilità ai dipendenti e amministratori (Allegato F)
- Gestione degli adempimenti operativi in materia contabile, fiscale e societaria (Allegato G)
- Gestione commerciale (Allegato H)
- Gestione sicurezza informatico (Allegato M)

PARTE SPECIALE

Sezione "Z"

CONTRABBANDO

(ART.25-SEXIESDECIES)

| Rev. | Data | Motivo della revisione | Redazione |
|------|------------|------------------------|-----------------------|
| 0 | 18-05-2021 | Prima emissione | Organo amministrativo |

INDICE

| | |
|--|-----------|
| Contrabbando..... | 1 |
| Z.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 SEXIESDECIES DEL DECRETO | 3 |
| Z.2 LE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO..... | 9 |
| Z.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE..... | 10 |
| Z.4 PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI | 11 |

Z.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 SEXIESDECIES DEL DECRETO

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede di seguito a riportare le fattispecie di reato previste dalla normativa.

Art. 282, DPR n. 43/1973 - Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

- a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16;*
- b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;*
- c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;*
- d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;*
- e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;*
- f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.*

Art. 283, DPR n. 43/1973 - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione preveduta nel terzo comma dell'art. 102;*
- b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.*

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Art. 285, DPR n. 43/1973 - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

- a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;*
- b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;*
- c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;*
- d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile. Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.*

Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

Art. 286, DPR n. 43/1973 - Contrabbando nelle zone extra-doganali

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

Art. 287, DPR n. 43/1973 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

Art. 288, DPR n. 43/1973 - Contrabbando nei depositi doganali

Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

Art. 289, DPR n. 43/1973 - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

Art. 290, DPR n. 43/1973 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

Art. 291, DPR n. 43/1973 - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea

Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

Art. 291 bis, DPR n. 43/1973 - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni.

I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516 (lire 1 milione).

Art. 291 ter, DPR n. 43/1973 - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di euro 25 (lire cinquantamila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

- a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
- b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
- e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 291 quater, DPR n. 43/1973 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Art. 292, DPR n. 43/1973 - Altri casi di contrabbando

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi

Art. 292, DPR n. 43/1973 - Circostanze aggravanti del contrabbando

Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

- a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
- b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
- d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.



Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.

Z.2 LE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Le fattispecie rientranti in questa categoria di reato si considerano configurabili in misura scarsamente probabile alla realtà della Società.

Z.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale, pur contemplando reati di scarsa probabilità di commissione, si riferisce a comportamenti posti in essere dalle figure Apicali della Società nelle aree di attività a rischio, come individuati nella Mappatura in allegato, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito tutti denominati "Destinatari").

In particolare i Destinatari possono essere identificati in:

- Organo amministrativo
- Direttore Generale
- Responsabile acquisti
- Responsabile amministrativo (funzione di Gruppo)

I Destinatari della presente parte speciale devono essere di fatto individuati vagliando anche le eventuali attività oggetto di contratti di appalto di servizi infragruppo.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di apportare una congrua riduzione alla possibilità di commissione dei reati previsti nel Decreto.

Z.4 PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI

Pur essendo ritenute fattispecie di reato residuali, sono sempre applicabili le misure di prevenzione previste da:

- i principi comportamentali inseriti nel Codice Etico;
- i Principi di Controllo Generali indicati nella Parte Generale del presente Modello.

Per le attività sensibili identificate dalla Società, previste nella presente parte speciale, sono stati adottati i protocolli di controllo/sistemi di gestione certificati di seguito elencati:

- Codice di condotta
- Gestione degli approvvigionamenti (Allegato B)
- Gestione degli adempimenti operativi in materia contabile e societaria (Allegato G)
- Gestione commerciale (Allegato H)